SET INFORMATIVO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

In casa protetti+ Protezione dell'Abitazione
Assicurazione multirischi per l'abitazione

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE
Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

helvetiaitalia.it

IANR010ABIT

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

POLIZZA MULTIRISCHI PER L'ABITAZIONE

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **In casa protetti⁺ - Protezione dell'abitazione**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"In casa protetti⁺" è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per tre categorie di soggetti: proprietario/conduttore (es. se vivi nell'appartamento di tua proprietà), conduttore/non proprietario (ad es. se vivi in un appartamento in affitto) e proprietario/non conduttore (ad es. se sei proprietario di un appartamento dato in affitto a terzi). Con questa polizza puoi assicurarti la protezione dell'abitazione e del nucleo familiare (quest'ultima non sottoscrivibile se sei proprietario/non conduttore). Le sezioni "Incendio" e "Assistenza" sono sempre prestate se sei conduttore dell'appartamento. A queste puoi aggiungere anche una o più garanzie offerte dalla polizza (Furto, rapina e scippo, Responsabilità Civile - R.C. Vita privata e R.C. della Proprietà del fabbricato - e Tutela legale). **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che distribuisce il prodotto.**

Che cosa è assicurato?

✓ **Incendio.** Con questa sezione sono coperti una serie di danni che possono colpire l'abitazione. A seconda che tu sia proprietario-conduttore, proprietario-non conduttore o conduttore-non proprietario, puoi sottoscrivere una o più delle seguenti garanzie:
- "Incendio Fabbricato" che ti copre in caso di danni di qualsiasi tipo occorsi ai muri dell'abitazione;
- "Rischio Locativo" che ti copre nel caso di danni causati involontariamente all'abitazione di cui tu sia conduttore, in aggiunta alla garanzia "Contenuto";
- "Contenuto" che ti copre in caso di danni causati da sinistro indennizzabile al contenuto dell'abitazione.

È sempre offerta anche la garanzia "Ricorso terzi" che ti protegge in caso di danno materiale alle cose di terzi in caso di incendio. Puoi estendere la copertura ai danni da Terremoto, Inondazione/Alluvione/Bomba d'acqua.
Puoi sottoscrivere tale sezione, scegliendo uno dei seguenti pacchetti:
- pacchetto Silver;
- pacchetto Gold:
- pacchetto Platinum.

I singoli pacchetti si differenziano per tipologia di copertura e per premio corrisposto.

✓ **Furto, rapina e scippo**. Puoi scegliere di aggiungere alla tua copertura anche la presente sezione, che ti copre dai danni causati da furto, rapina, estorsione, scippo e furto commesso dai collaboratori familiari. Sono compresi in garanzia i guasti o danneggiamenti causati dai ladri, gli atti vandalici e i danni causati direttamente ai beni assicurati.

✓ **R.C. vita privata.** La Compagnia, nei limiti dei massimali indicati nel modulo di polizza, si obbliga a tenerti indenne di quanto tu sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati, quali:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia tutela anche il tuo nucleo familiare e comprende il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dai tuoi figli minorenni.

✓ **R.C. proprietà del fabbricato**. La Compagnia copre la tua responsabilità in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato.
Se l'abitazione è concessa in locazione a terzi, la garanzia opera anche per i danni cagionati ai locatari.

Che cosa non è assicurato?

× **Incendio:** sono esclusi i fabbricati costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali combustibili, così come quelli in corso di costruzione; per l'assicurazione contro il Terremoto sono anche esclusi i fabbricati non conformi alle norme tecniche di Legge e a disposizioni locali relative alle costruzioni in zone sismiche alla data di costruzione degli stessi.

× **Furto, rapina e scippo**: l'assicurazione non opera se il fabbricato ove è ubicato il rischio, le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, non siano costruiti in muratura.

× **Responsabilità civile (R.C. vita privata e R.C. proprietà del fabbricato)**: non sono considerati terzi le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, il coniuge o il convivente di fatto, i genitori o i figli dell'assicurato, nonché i parenti di altro grado se conviventi con l'assicurato. Non sono assicurati i locali non adibiti ad abitazione civile.

Ci sono limiti di copertura?

! **Incendio**: sono previsti dei limiti di indennizzo in percentuale alla somma assicurata per alcune tipologie di beni e, in caso di sinistro inondazione/alluvione, per i locali ed i beni ivi contenuti quando gli stessi sono posti sotto il piano terra. Sono esclusi i danni causati da una azione dolosa. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, rivolte, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. È prevista una carenza di 21 giorni in caso di evento catastrofale (terremoto, inondazione/alluvione, bomba d'acqua).

! **Furto, rapina e scippo**: per alcune tipologie di beni sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo bene assicurato, per altri beni sono previsti limiti di copertura in percentuale alla somma assicurata. Sono esclusi i danni indiretti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato. Sono esclusi i danni da te agevolati con dolo o colpa grave.

! **Responsabilità civile (R.C. vita privata e R.C. fabbricato)**. Sono esclusi i danni da spargimenti di acqua conseguenti a usura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento del fabbricato. In ogni caso la garanzia non comprende i danni causati da umidità o derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico di autovetture o ciclomotori, nonché i danni punitivi di qualsiasi natura.

Che cosa è assicurato?

✓ **Tutela legale**. La presente garanzia offre assistenza legale per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate (intese come l'Assicurato, le persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia nonché i suoi conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico), nell'ambito della vita privata sia nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione indicata in polizza, purché da loro direttamente utilizzata.

✓ **Assistenza Home**. La Compagnia, per il tramite della Struttura Organizzativa, fornisce:

- invio di fabbro, idraulico, elettricista o vetraio;
- invio di un termoidraulico o di un tecnico specializzato in disinfestazione;
- invio di tecnico specializzato nella eliminazione degli intasamenti delle condotte idriche del fabbricato;
- rientro anticipato dal viaggio qualora, la tua abitazione sia danneggiata a causa di furto, incendio, scoppio, esplosione o allagamento;
- invio di una guardia giurata in caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione tentata/compiuta a serramenti e infissi dell'abitazione stessa;
- invio di una collaboratrice domestica (se a seguito di un evento indennizzabile hai la necessità di risistemare i locali e/o il loro contenuto);
- spese di albergo (se, a causa di furto, incendio, scoppio, esplosione o allagamento che abbia causato danni all'abitazione, sei costretto a lasciare quest'ultima);
- spese di trasloco (qualora la tua abitazione sia inagibile a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio).

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata dalla Compagnia a **Inter Partner Assistenza S.A.**

✓ **Assistenza Homebox**. Oltre a quanto già previsto dall'assicurazione "Assistenza Home", la Compagnia fornisce:

- "Ripristino abitabilità", che garantisce lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità della casa danneggiata da sinistro incendio o furto;
- la garanzia "Extended Warranty" che assicura i tuoi elettrodomestici in caso di guasto o malfunzionamento non più coperto dalla garanzia del fornitore;
- la garanzia "Invio segnali d'allarme" che, attraverso l'installazione del dispositivo Homebox, rileva eventuali allagamenti. interruzioni di corrente, fumi e ti invia direttamente un segnale d'allarme.

Assistenza Catastrofali: in presenza della garanzia Eventi catastrofali (Terremoti, Inondazioni/Alluvioni/Bombe d'acqua) nella sezione Incendio, l'Assistenza 'Home' o 'Home-Box' è estesa anche a questa prestazione.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nel modulo di polizza.

Che cosa non è assicurato?

× **Assistenza**: non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.

× **Tutela legale**: In caso di vertenza tra più persone assicurate con questa polizza, la garanzia non è prestata a persone diverse dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

! **Tutela legale**. La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia non vale per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli o imbarcazioni fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati. Sono escluse controversie in materia fiscale ed amministrativa e operazioni di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili. Infine, sono escluse controversie riferibili all'abitazione se la stessa non è direttamente utilizzata dalle persone assicurate.

! **Assistenza Home/Homebox**. La Compagnia non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura organizzativa.

Per tutte le sezioni sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

- ✓ Incendio. Premesso che sono assicurabili soltanto i fabbricati situati in Italia, l'assicurazione è estesa agli oggetti trasportati temporaneamente fuori dalla dimora abituale entro i confini del territorio italiano, della Svizzera e degli altri Stati dell'Unione Europea.
- ✓ Furto, rapina e scippo. Sono assicurati i beni situati all'interno di fabbricati situati in Italia; tuttavia, in caso di furto o rapina di effetti personali portati temporaneamente fuori dalla dimora, l'assicurazione è estesa in tutto il territorio dell'Unione Europea.
- ✓ La Responsabilità civile della vita privata opera in tutto il mondo mentre, la Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato soltanto per i fabbricati situati nella Repubblica italiana.
- ✓ Tutela legale. La garanzia riguarda i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale; di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ Assistenza. La garanzia opera per sinistri avvenuti nella Repubblica italiana; fatta eccezione per la prestazione 'Rientro anticipato' dal viaggio, che vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare. In corso di contratto hai il dovere di comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
In caso di sinistro devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Frazionamento del premio: il premio da corrispondere in forma annuale può essere pagato in più rate pur essendo dovuto comunque per intero. Non è prevista maggiorazione del premio stesso in caso di pagamento frazionato.

Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che distribuisce il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

È inoltre possibile recedere in caso di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto al pagamento dello stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Assicurazione *multirischi per l'abitazione*

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

In casa protetti + - Protezione dell'abitazione

Data ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2026
Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it
P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., all'ultimo bilancio approvato, è pari a 99,819 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 78,369 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.
La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.
Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2024.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	al 31.12.2024
Solvency Capital Requirement (SCR)	47.365.327
Minimun Capital Requirement (MCR)	19.748.210
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	104.224.743
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	104.224.743
Solvency Capital Ratio*	220,04%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, le condizioni di assicurazione sono riportate in polizza come segue.
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI: i beni assicurati e l'oggetto dell'assicurazione della Garanzia Base (combinazioni **Silver**, **Gold** e **Platinum**) sono indicati agli artt. 2.1 e 2.2, pagina da 10 a 13. Le estensioni della Garanzia Base sono indicate agli artt. 2.3 e 2.4, pagine 13 e 14. La copertura può essere personalizzata acquistando, con il pagamento di un premio aggiuntivo, le garanzie aggiuntive di cui all'art. 2.7 lettere A-B-C, pagine 15/18. Le condizioni di operatività sono riportate agli artt. 2.8, 2.9, 2.11, pagine 18/19.
SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO: i beni assicurati e l'oggetto dell'assicurazione sono indicati agli artt. 3.1 e 3.2, pagine 23/24. Le condizioni di operatività sono riportate agli artt. 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, pagine 24/25.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE: i soggetti assicurati e l'oggetto dell'assicurazione sono indicati agli artt. 4.1 e 4.2, pagine 26/27. Le condizioni di operatività sono riportate agli artt. 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, pagina 28.
SEZIONE TUTELA LEGALE: i soggetti assicurati e l'oggetto dell'assicurazione sono indicati agli artt. 5.1 e 5.2, pagine 30/31. Le condizioni di operatività sono riportate agli artt. 5.5 e 5.6, pagina 32.
SEZIONE ASSISTENZA: l'oggetto dell'assicurazione e l'elenco delle singole prestazioni previste dall'**Assistenza Home** e dell'**Assistenza Home Box** sono indicati all'art. 6.1, pagine 33/36.
Se acquistata la garanzia aggiuntiva Eventi Catastrofali (sezione Incendio e altri danni ai beni) è prevista l'estensione di garanzia **Assistenza Catastrofali**, all'art. 6.2, pagina 36. Le condizioni di operatività sono riportate agli artt. 6.5, 6.6 e 6.7, pagina 38.

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, valgono le esclusioni che seguono.
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, per tutte le combinazioni della Garanzia Base sono esclusi i danni:
- causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare o invasione;

- conseguenti a o verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse o sabotaggi organizzati;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- conseguenti a o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta"), penetrazioni di acqua marina; di eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, franamento, cedimento o smottamento del terreno; di terremoti; causati da valanghe e slavine;
- commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- dipendenti da smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- causati da rotture di tubazioni interrate.

In aggiunta a quanto sopra elencato**,** per la combinazione **Platinum** sono esclusi anche i danni:
- conseguenti a, o verificatisi in occasione di, atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, sequestro, requisizione e/o ordinanze di Governi e/o Autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; causati, risultanti o collegati ad atti di terrorismo;
- commessi o agevolati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, rapina, scippo (a meno che i danni non siano di incendio, esplosione o scoppio), truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, smarrimenti, saccheggio, frode, usurpazione, insolvenza. Sono inoltre esclusi gli atti vandalici commessi in occasione dei predetti reati;
- dovuti a: errori di progettazione; responsabilità del costruttore; responsabilità del produttore ex Legge 224 del 24/5/1988 (esclusi altresì i danni formanti oggetto della garanzia di legge); incuria, manomissione, errato uso, utilizzo improprio o modifiche da chiunque apportate alle cose assicurate; responsabilità di terzi in occasione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, riparazione eseguiti sia nel Fabbricato assicurato che in altri anche non adiacenti; naturale deperimento, deterioramento, logorio, usura, corrosione, contaminazione, ossidazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso; lavori, da chiunque e a qualunque titolo eseguiti sulle cose assicurate;
- causati da attacchi di termiti, insetti, vermi e da malattie fungine o fitopatologie; infiltrazioni di acqua dal terreno e/o modifiche del livello di falda;
- indiretti di qualunque natura e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'articolo "Rimborso spese"; da inquinamento da chiunque causato;
- causati a qualsiasi bene di interesse artistico o storico che, come tale, sia sottoposto a vincoli o tutele da parte delle Autorità competenti; a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali.
- causati a: strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, a coltivazioni erbacee; cavi e tubazioni interrate a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee; aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori; beni strumentali, diversi da quelli citati sopra, concessi in locazione finanziaria (leasing);

L'assicurazione non comprende altresì danni e/o perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o dovuti a: virus informatici di qualsiasi tipo; accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione della funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso;
anche causati da atti dolosi, di terrorismo o sabotaggio organizzato.

SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO, sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
  - da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- a gioielli e preziosi nonché valori inerenti le attività professionali.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, sono esclusi i danni:
- da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato. In ogni caso la garanzia non comprende i danni:
  - derivanti da: insufficiente smaltimento dell'acqua piovana; rotture o da occlusione di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione;
- causati da umidità e stillicidio, insalubrità dei locali;
- a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto descritto dalla garanzia "Responsabilità civile della Proprietà del Fabbricato";
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- provocati dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale o altre retribuite, salvo che per i collaboratori familiari, per l'attività svolta per conto dell'Assicurato;
- da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione;
- ai trasportati su veicoli a motore in genere;
- punitivi, di qualsiasi natura.

SEZIONE TUTELA LEGALE, la garanzia è esclusa:
- per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- in caso di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere, da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale e subordinato;
- per controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati,
- per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:
- sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando il contratto è stato sottoscritto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da uno dei contraenti;

In caso di vertenze tra Contraente ed un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
La Compagnia non si farà carico:
- delle spese, anche preventivate, non concordate con DAS; spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);m spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- del pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; degli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;

SEZIONE ASSISTENZA, le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
- eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, ed eventi atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, ad eccezione di alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua quando è stata acquistata la garanzia "Assistenza eventi catastrofali"; terremoti, salvo che sia stata acquistata la garanzia "Assistenza eventi catastrofali";
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

La Compagnia non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, non-ché per eventuali danni da questi provocati. La Compagnia non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia.
Relativamente alla copertura **Extended warranty**, sono esclusi i sinistri derivanti dalle seguenti circostanze:
- uso diverso da quello domestico; danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell'uso dell'apparecchio;
- danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali;
- danno materiale non correlato a guasto e dovuto a causa esterna (es. danno accidentale, da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell'apparecchio); installazione errata o difettosa (incluso software difettoso);
- eventi atmosferici come fulmini, alluvioni e trombe d'aria;
- processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare;

Sono esclusi i sinistri:
- nei quali: l'apparecchio non può essere reso disponibile per determinare la causa del sinistro; la prova di acquisto non può essere presentata; il numero di serie o IMEI dell'apparecchio o dispositivo è stato modificato, manomesso o cancellato.
- relativi a qualsiasi apparecchio fabbricato o destinato ad un uso professionale.
- relativi ad alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore.

Sono escluse le riparazioni di guasti relativi a:
- materiali di consumo e parti soggette ad usura come descritto nel libretto di manutenzione del produttore, o regolarmente sostituibili;
- componenti di isolamento termico del bene; elementi esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni.
- pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile dal produttore; hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio;

Sono altresì esclusi i costi di riparazione:
- dovuti ad incapacità del software dell'apparecchio di riconoscere o elaborare correttamente la data del calendario per funzionare correttamente;
- per guasti derivanti dalla responsabilità di una terza Parte per colpa o dolo (produttore, rivenditore, distributore o qualsiasi altra persona); per materiali e manodopera che rientrano nella garanzia del produttore; per danneggiamento di parti non funzionali come rivestimenti e accessori di mobilio;
- che interessino accessori o periferiche come cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene;
- per danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione;
- qualora le riparazioni siano eseguite da persone non autorizzate dalla Struttura organizzativa o previa approvazione della stessa;
- per manutenzione ordinaria, pulizia, messa a punto, riallineamento, modifica o installazione.

Sono altresì esclusi i costi:
- derivanti dal mancato utilizzo dell'apparecchio o danno causato dal guasto dell'apparecchio stesso oltre al costo di riparazione e/o riacquisto dell'apparecchio stesso;
- relativi alle impalcature al fine di accedere e/o rimuovere l'apparecchio per la riparazione o la sostituzione.

Sono infine escluse le riparazioni di sistemi satellitari dovuti a:

• guasto del televisore; riposizionamento o riallineamento dell'antenna satellitare; danno meteorologico all'antenna satellitare.
La Compagnia non è responsabile nei seguenti casi:
• ritardo o impossibilità di fornire la copertura assicurativa a causa di forza maggiore;
• impossibilità di contattare la Struttura organizzativa per problemi al telefono dell'Assicurato;
• protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO, oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi i danni avvenuti a partile **dalle ore 24.00 del 45° giorno** se i locali contenenti i beni assicurati rimangono **per più di 45 giorni** consecutivi disabitati o incustoditi. Per **gioielli e valori**, l'esclusione decorre **dalle ore 24.00 del 21° giorno.**
SEZIONE TUTELA LEGALE, oltre a quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia non opera per le controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a **300 euro**. La Compagnia non si farà carico:
• degli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di **3.000 euro**, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
• delle spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituirle **entro 60 giorni** dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
• in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle **10 ore lavorative**; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a **€ 1.100**; degli anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a **€ 11.000**.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a clientela titolare di un conto corrente presso la Banca Distributrice, che desidera: i) proteggere in modo completo il bene immobiliare e/o il suo contenuto da danni materiali derivanti da eventi quali, ad esempio, incendio, scoppio, esplosione, eventi socio-politici ed eventualmente contro i danni da eventi catastrofali (terremoto e alluvione/inondazione); ii) tutelare se stesso e il proprio nucleo familiare in caso di ricorso da parte di terzi per danni materiali causati alle cose di terzi derivanti da incendio/scoppio /esplosione dell'immobile nonché in caso di scippo, furto, rapina e da responsabilità derivanti per effetto di un danno involontariamente causato e verificatosi in relazione ai rischi della vita privata. In quest'ultimo caso, la garanzia si estende anche al nucleo familiare; iv) usufruire di un servizio di assistenza tecnica e informatica (Home box) e di un'assistenza legale necessaria a gestire eventuali vertenze. Il prodotto non risulta coerente per Clienti non proprietari/locatari di beni immobili.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta agli intermediari ammonta al 26,8%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri - devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso: Helvetia Italia Assicurazioni - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano; E-mail: reclami@helvetiaitalia.it. Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): in caso di dissenso tra l'assicurato e la compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano per nominare un terzo perito, detto Arbitro, per raggiungere una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia. Il premio della garanzia aggiuntiva "eventi catastrofali", se acquista, è detraibile nel caso in cui l'immobile sia adibito a civile abitazione e il contraente sia una persona fisica.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

In casa protetti+ Protezione dell'Abitazione

Assicurazione multirischi a protezione dell'abitazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. CGA_IANR010ABIT - Edizione 11/2021

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di "**In casa protetti**+ Protezione dell'abitazione" la polizza multirischi che offre una protezione completa e modulare per l'abitazione.

Le sezioni previste sono:

	Glossario
	Incendio ed altri danni ai beni
	Responsabilità civile
	Assistenza

	Norme comuni
	Furto, rapina e scippo
	Tutela legale
	Cosa fare in caso di sinistro

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- colore grigio: condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [▶]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.

FOCUS ED APPROFONDIMENTI

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO

elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.

SOMMARIO

GLOSSARIO 1
NORME COMUNI 8
Art. 1.1. CONDIZIONI PER LA STIPULA E IL PROSIEGUO DELL'ASSICURAZIONE 8
Art. 1.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE 8
Art. 1.3. DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE 8
Art. 1.4. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 8
Art. 1.5. BUONA FEDE 9
Art. 1.6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 9
Art. 1.7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO 9
Art. 1.8. RINUNCIA ALLA RIVALSA 9
Art. 1.9. ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI 9
Art. 1.10. ONERI FISCALI 9
Art. 1.11. FORO COMPETENTE 9
Art. 1.12. MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE 9
Art. 1.13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 9
Art. 1.14 MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni-Sanctions Limitations Exclusion Clause) 9
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 10
COSA È ASSICURATO 10
Art. 2.1. BENI ASSICURATI 10
Art. 2.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (GARANZIA BASE) 10
ESTENSIONI DELLA GARANZIA BASE 13
Art. 2.3. RIMBORSO SPESE (operante per le combinazioni Gold e Platinum) 13
Art. 2.4. RICORSO TERZI 13
COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA 14
Art. 2.5. ESCLUSIONI INCENDIO (combinazioni Silver e Gold) 14
Art. 2.6. ESCLUSIONI INCENDIO (combinazione Platinum) 14
COME PERSONALIZZO LA COPERTURA 15
Art. 2.7. GARANZIE AGGIUNTIVE 15
A. RISCHIO LOCATIVO (acquistabile solo da coloro che sono "locatari/comodatari") 15
B. EVENTI CATASTROFALI (acquistabile solo da coloro che sono "proprietari" dei locali) 15
TERREMOTO 15
INONDAZIONE/ALLUVIONE 17

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ... 18
Art. 2.8. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ ... 18
Art. 2.9. FORMA DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO ... 19
Art. 2.10. COLPA GRAVE E DOLO ... 19
Art. 2.11. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO ... 19
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI ... 20
TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI ... 21
SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO ... 23
COSA È ASSICURATO ... 23
Art. 3.1. BENI ASSICURATI ... 23
Art. 3.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ... 23
COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA ... 24
Art. 3.3. ESCLUSIONI ... 24
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ... 24
Art. 3.4. FORMA DELL'ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO ... 24
Art. 3.5. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO ... 24
Art. 3.6. MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI ... 24
Art. 3.7. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO ... 25
Tabella riepilogativa di limiti, franchigie e scoperti ... 25
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ... 26
CHI È ASSICURATO ... 26
Art. 4.1. SOGGETTI ASSICURATI ... 26
COSA È ASSICURATO ... 26
Art. 4.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ... 26
COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA ... 28
Art. 4.3. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI ... 28
Art. 4.4. ESCLUSIONI ... 28
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ... 28
Art. 4.5. ESTENSIONE TERRITORIALE ... 28
Art. 4.6. DESTINAZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE ... 28
Art. 4.7. STATO D'USO DEI LOCALI ... 28
Tabella riepilogativa di limiti, franchigie e scoperti ... 29
SEZIONE TUTELA LEGALE ... 30
CHI È ASSICURATO ... 30
Art. 5.1. SOGGETTI ASSICURATI ... 30
COSA È ASSICURATO ... 30
Art. 5.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ... 30
COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA ... 31
Art. 5.3. ESCLUSIONI ... 31
Art. 5.4. SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE ... 31
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ... 32
Art. 5.5. DOVE VALE LA COPERTURA ... 32
Art. 5.6. QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA ... 32
Tabella riepilogativa di limiti, franchigie e scoperti ... 32
SEZIONE ASSISTENZA ... 33
COSA È ASSICURATO ... 33

Art. 6.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ... 33
ESTENSIONE ALLA GARANZIA ASSISTENZA HOME/HOME BOX ... 36
Art. 6.2. ASSISTENZA CATASTROFALI ... 36
Cosa NON è assicurato e altri limiti di copertura ... 36
Art. 6.3. ESCLUSIONI GENERALI ... 36
Art. 6.4. ESCLUSIONI EXTENDED WARRANTY ... 37
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ... 38
Art. 6.5. ESTENSIONE TERRITORIALE ... 38
Art. 6.6. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ – PRESTAZIONE EXTENDED WARRANTY ... 38
Art. 6.7. QUANDO UN EVENTO È IN COPERTURA – PRESTAZIONE EXTENDED WARRANTY ... 38
Tabella riepilogativa di limiti, franchigie e scoperti ... 38
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ... 39
SEZIONI INCENDIO E FURTO, RAPINA E SCIPPO ... 39
Art. 7.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ... 39
Art. 7.2. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO ... 39
Art. 7.3. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ... 39
Art. 7.4. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO ... 40
Art. 7.5. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO ... 40
Art. 7.6. TITOLI DI CREDITO ... 40
Art. 7.7. CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE ... 40
Art. 7.8. MANDATO DEI PERITI ... 41
Art. 7.9. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ... 41
Art. 7.10. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI DA CONTRATTO ... 41
Art. 7.11. INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI ... 41
Art. 7.12. RECUPERO DELLE COSE RUBATE (operante solo per la sezione Furto, scippo e rapina) 41
Art. 7.13. ANTICIPO INDENNIZZI (operante solo per la sezione Incendio e altri danni ai beni) ... 41
Art. 7.14. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO (operante solo per la sezione Furto, scippo e rapina) ... 41
SINISTRI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ... 42
Art. 7.15. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ... 42
Art. 7.16. INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI ... 42
Art. 7.17. GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO ... 42
SINISTRI SEZIONE TUTELA LEGALE ... 42
Art. 7.18. DENUNCIA DEL SINISTRO ... 42
Art. 7.19. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO ... 42
Art. 7.20. QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ... 43
Art. 7.21. TERMINI DI LIQUIDAZIONE ... 43
Art. 7.22. ESONERO DI RESPONSABILITÀ ... 43
Art. 7.23. ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE ... 43
SINISTRI SEZIONE ASSISTENZA ... 43
Art. 7.24. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA ... 43
NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ... 44
CODICE CIVILE ... 44
CODICE PENALE ... 47
NUMERI UTILI ... 48

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

ABITAZIONE: l'insieme dei locali destinati a civile abitazione ed eventuale studio o ufficio privato annesso e comunicante, situati all'indirizzo dichiarato in *polizza* e costituiti da un intero *fabbricato* o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili.

ACQUA CONDOTTA: acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel *fabbricato*.

ALLAGAMENTO: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

ALLUVIONE/INONDAZIONE: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini:

a) l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
b) per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

ARBITRATO (valido per la sezione Tutela legale): è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le *Parti* possono adire per definire una controversia o evitarne l'*insorgenza*.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

ASSICURAZIONE: le garanzie assicurative oggetto del Contratto di assicurazione.

ASSISTENZA (valido per la sezione Assistenza): l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'*Assicurato* - che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *sinistro* - tramite la *Struttura organizzativa*.

B

BANCA: l'Istituto Bancario che distribuisce la *Polizza* e con cui il *Contraente* ha stipulato un contratto di conto corrente.

BOMBA D'ACQUA: rapido allagamento (inteso come presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua) causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

C

CARENZA (periodo di): periodo intercorrente fra la data di decorrenza della *Polizza* e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.

CASSAFORTE: qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

COLLABORATORI FAMILIARI: Addetti – anche saltuari od occasionali – ai servizi domestici, alla cura e all'assistenza dei minori (baby sitter), all'assistenza e cura degli anziani, ammalati e disabili del *nucleo familiare* (cd. "badanti"), compresi giardinieri e persone alla pari. Si precisa che i suddetti soggetti devono svolgere la propria attività nell'ambito di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato nei termini previsti dalla legge.

COLLEZIONE: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

COLPO D'ARIETE: fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

COMMITTENTE: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura.

COMPAGNIA: HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la compagnia che presta l'*Assicurazione*.

COMPONENTI (valido per la sezione Assistenza): il componente meccanico o elettrico assicurato ai sensi della presente *Polizza* che fa parte delle specifiche originali dell'apparecchio, ad eccezione di quelli elencati di seguito:

- Accessori: componenti normalmente sostituibili o consumabili di durata limitata come: fusibili, batterie, dischi, nastri, cartucce e software, sacchetti di aspirapolvere, cinghie, spazzole e strumenti, lampadine e tubi fluorescenti, telecomando, testine di stampa, controlli di gioco, mouse.
- Componenti estetici: inclusi ma non limitati a: coperture leggere, manopole, pulsanti, vernici, rivestimenti in plastica o metallo, rifiniture, distintivi o altri simboli.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: l'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'*Assicurazione*.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE: è l'insieme dei seguenti beni:

a) arredamento, mobilio in genere dell'*abitazione* e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro e quant'altro serve per uso di casa e personale, nonché tende, tinteggiature, tappezzerie, opere di miglioria e addizionali apportate al *fabbricato* dall'*Assicurato* locatario;
b) apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili), sistemi di prevenzione e allarme e simili, armi da fuoco, orologi da polso di *valore commerciale* inferiore a 3.000 euro;
c) *oggetti pregiati*;
d) *gioielli e preziosi*;
e) *valori*.

CONTRAENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che stipula il Contratto di assicurazione con la *Compagnia* e che paga il relativo *premio*.

CONTRAVVENZIONE: è un *reato* (vedi alla voce Reati) punito con l'arresto e/o l'ammenda.

COPERTURA: il complesso degli elementi del *tetto*, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

COSE (valido per la sezione Responsabilità civile): gli oggetti materiali e gli animali.

COSTO DI RIPARAZIONE (valido per la sezione Assistenza): il costo necessario per le spese di chiamata del *riparatore autorizzato*, la diagnostica dei *guasti*, i materiali e la manodopera per la riparazione dei *componenti* che hanno subito *guasti*.

D

DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto derivante da un *fatto illecito*: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo o doloso di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, etc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO: è un *reato* più grave della contravvenzione, che può esser commesso volontariamente o involontariamente; più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

DIMORA ABITUALE (valido per la sezione Furto): l'*abitazione* corrispondente alla residenza anagrafica dell'*Assicurato* e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque *l'abitazione* principale, ubicata in Italia, nella quale gli stessi dimorano abitualmente.

DIMORA SALTUARIA (valido per la sezione Furto): l'*abitazione*, ubicata in Italia, in cui l'*Assicurato* non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

DIRITTO CIVILE: il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto; nelle cause civili il giudice decide unicamente sulla base degli elementi forniti dalle *Parti* ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DISDETTA: comunicazione che il *Contraente* deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'*Assicurazione*.

E

EFFETTI PERSONALI: indumenti e relativi accessori, capi di vestiario ed oggetti, compresi *gioielli e preziosi* e *valori*, attrezzatura sportiva comune, apparecchiature elettroniche, fotografiche, cinematografiche, telefonia mobile e quant'altro *l'Assicurato* porti al suo seguito per suo uso personale, nonché i contenitori degli stessi effetti personali. Sono esclusi veicoli a motore e non, rimorchi, natanti e velivoli in genere.

ELETTRODOMESTICO (valido per la sezione Assistenza): il bene, all'interno dell'elenco sottostante, acquistato nuovo in Italia, installato e utilizzato nell'*abitazione* dell'*Assicurato*:

a) Elettrodomestici da cucina
- Lavaggio: lavastoviglie, lavatrice (inclusa lavatrice con funzione asciugatura), asciugatrice.
- Freddo: frigorifero, freezer, frigo/freezer, aria condizionata, cantinetta per vino.
- Cucinare: fornello, forno, piano cottura, forno a microonde, cappa aspirante.

b) Piccoli elettrodomestici (PE)
- Tostapane, robot da cucina, bollitore, ferri da stiro, macchine da caffè, frullatori, centrifuga, aspirapolvere, deumidificatori.

c) Sistemi di Home Entertainment
- TV (LCD, LED, OLED), DVD, lettore blu-ray, home cinema, sistema sourround, soundbar, Hi-Fi, console per videogiochi.

ESPLOSIONE: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE: la costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

ETÀ DELL'APPARECCHIO (Assistenza): il numero di anni tra la data di acquisto indicata nella ricevuta e la data del *sinistro*.

F

FABBRICATO: il complesso delle opere murarie e di finitura relative all'*abitazione*, sita nell'ubicazione indicata nel *Modulo di polizza*, costituente l'intera costruzione edile o una porzione di quest'ultima. Si intendono compresi:

1. *fissi ed infissi*;
2. opere di fondazione o interrate, nonché opere ad essi pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura, muri di contenimento, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private), comunque costruiti purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti;
3. gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e/o per la produzione di energia o calore;
4. impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono);
5. antenne radio-televisive centralizzate, *impianti fotovoltaici* e *pannelli solari*, tende parasole purché stabilmente fissate al fabbricato;
6. ascensori, montacarichi, scale mobili;
7. impianti (esclusi quelli di allarme) o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di condominio, la polizza copre anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.
Si intendono esclusi il valore dell'area e tutto quanto rientrante nella definizione di *Contenuto dell'abitazione*.

FATTO ILLECITO: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è, quindi, civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FENOMENO ELETTRICO: corto circuito, azione di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa determinati.

FILIALE: l'agenzia della Banca presso la quale è aperto il conto corrente del *Contraente*.

FISSI ED INFISSI: i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi), nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi).

FRANCHIGIA: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla *somma assicurata*, dedotto dall'importo indennizzabile, che *l'Assicurato* tiene a suo carico.

FURTO: il reato commesso da chi s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [▶ art. 624 del Codice penale].

G

GIOIELLI E PREZIOSI: gli oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino ovvero montati su detti metalli, le pietre preziose, le perle naturali e di coltura, le pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, gli oggetti in corallo, le raccolte e le *collezioni*.

GUASTO (valido per la sezione Assistenza): il guasto improvviso e imprevisto di un *Componente* derivante da difetto meccanico, elettrico o elettronico, che causa l'arresto improvviso della funzione dell'apparecchio, e che richiede la riparazione o la sostituzione per consentire nuovamente il normale funzionamento.

I

IMPIANTO FOTOVOLTAICO: dispositivo composto da celle fotovoltaiche, inverter e contatori in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

IMPLOSIONE: il repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO (valido per le sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto): la somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro*.

INSORGENZA DEL SINISTRO (valido per la sezione Tutela legale): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

L

LASTRE: le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, il *vetro antisfondamento* e gli specchi, le lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale e altri vani della *abitazione*, esclusi i lucernari.

M

MASSIMALE (valido per le sezioni Responsabilità civile, Tutela legale e Assistenza nonché per la estensione di garanzia Ricorso Terzi): la somma fino alla cui concorrenza la *Compagnia* presta la garanzia.

MEZZI DI CHIUSURA: robusti *serramenti* in legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.

MODULO DI POLIZZA: il modulo sottoscritto dalle *Parti* che riporta tutti i dati necessari per la gestione dell'*assicurazione*.

N

NUCLEO FAMILIARE: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'*Assicurato* e con lui stabilmente conviventi, come da Stato di Famiglia dell'*Assicurato* o equivalente riscontro anagrafico.

O

OCCLUSIONE: la chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

OGGETTI PREGIATI: quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte o di antiquariato cioè quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi *gioielli e preziosi*), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

ORDINARIA MANUTENZIONE: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

P

PANNELLO SOLARE: dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento verso un accumulatore termico per un uso successivo, quale il riscaldamento dell'acqua.

PARTI: il *Contraente* e la *Compagnia*.

PARTITA (ASSICURATA): insieme dei beni posti in garanzia con un'unica *somma assicurata*.

POLIZZA: l'insieme dei documenti comprovanti l'*assicurazione*, costituito dal *Modulo di polizza* e dalle *Condizioni di assicurazione.*

PREMIO: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

PREZZO D'ACQUISTO (valido per la sezione Assistenza): il prezzo pagato dall'*Assicurato* per l'apparecchio o il dispositivo come indicato nella ricevuta d'acquisto/fattura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione per la quale la *Compagnia* risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza applicazione della *regola proporzionale* [▶ art. 1907 del Codice civile].

PROCEDIMENTO PENALE: è una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

PROVA D'ACQUISTO (valido per la sezione Assistenza): ricevuta / fattura commerciale originale emessa da un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia, in cui è stato acquistato l'apparecchio e che mostra chiaramente tutte le seguenti informazioni:

- data di acquisto,
- descrizione del modello e il numero di modello,
- *prezzo di acquisto* originale,
- eventuali riferimenti all'*Assicurato*,
- nome e indirizzo del rivenditore autorizzato.

R

RAPINA: il reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene [▶ art. 628 del Codice penale].

REATO: violazione della legge penale. I reati si distinguono in *contravvenzioni* e *delitti* in base al tipo di pena prevista dalla legge.

REGOLA PROPORZIONALE: principio in base al quale l'*indennizzo* viene ridotto in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il valore del bene al momento del *sinistro*, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del *sinistro*, superiore a quello riportato sul *Modulo di polizza*.

RIGURGITO: riflusso di liquidi all'interno delle condutture con verso contrario al flusso naturale.

RIPARATORE AUTORIZZATO (valido per la sezione Assistenza): un riparatore di elettrodomestici autorizzato dalla *Struttura organizzativa*.

RIPARAZIONE ANTIECONOMICA (valido per la sezione Assistenza): la riparazione il cui costo è superiore al costo di riacquisto di un apparecchio di caratteristiche tecniche equivalenti.

ROTTURA (di impianto): il danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto a una menomazione dell'integrità dello stesso.

S

SCASSO: la forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati.

SCIPPO: *Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di *Polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *sinistro*.

SCOPPIO: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SERRAMENTO: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del *fabbricato*.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse pavimentazioni e soffittature.

SOMMA ASSICURATA: l'importo indicato sul *Modulo di Polizza* che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia.*

SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

SPESE DI SOCCOMBENZA: sono le spese che la *Parte* che perde una causa civile dovrà pagare alla *Parte* vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle *Parti*.

SPESE PERITALI: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle *Parti* (consulente di Parte).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la Struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di *assistenza* previste in *Polizza*.

SURROGA: l'azione che si svolge nei confronti di terzi responsabili di un *sinistro*, dopo avere pagato l'*indennizzo* ed in sostituzione dell'*Assicurato*/*Contraente*.

T

TERREMOTO: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRITORIO ITALIANO: il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

TERRORISMO: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

TETTO: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

TITOLI DI CREDITO: Titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

TUBAZIONE INTERRATA: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

U

USURA (valido per la sezione Assistenza): deterioramento progressivo associato all'*età dell'apparecchio* e al relativo uso.

V

VALORE A NUOVO: si intende:

- per il *Fabbricato*, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili;
- per il *Contenuto dell'abitazione*, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE ALLO STATO D'USO: il *Valore a nuovo* al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

VALORE COMMERCIALE: il prezzo che il bene ha o che può essergli attribuito nel suo mercato di riferimento.

VALORI: denaro, *Titoli di credito* in genere e ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate).

VETRO ANTISFONDAMENTO: il vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

VITA PRIVATA: ogni aspetto attinente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo. Non rientrano nella sfera della vita privata attività lavorative svolte a carattere professionale.

NORME COMUNI

Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **In casa protetti+ -** Protezione dell'abitazione.

Art. 1.1. CONDIZIONI PER LA STIPULA E IL PROSIEGUO DELL'ASSICURAZIONE

La presente *polizza* può essere acquistata esclusivamente dai titolari di conto corrente presso la Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del rapporto con l'istituto bancario presso il quale è in vigore il contratto di conto corrente sul quale è addebitato il *premio* dell'*assicurazione*, la *polizza* viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto, senza necessità di *disdetta* e senza l'applicazione del termine di tolleranza [▶ art.1901, 2° comma, del Codice civile].

Art. 1.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel *Modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Il pagamento del *premio* avviene esclusivamente mediante addebito automatico su conto corrente intrattenuto presso una *filiale* della Banca distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del *Contraente* di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale.
Il *premio* sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel *Modulo di polizza*.
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Nel caso in cui il pagamento del *premio* o della rata non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l'*assicurazione* viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti e non versati [▶ art.1901, 2° comma, del Codice civile].
Il Contratto di assicurazione si risolve di diritto se la *Compagnia* non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il *premio* o la rata sono scaduti, fermo il diritto al *premio* di *assicurazione* in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 1.3. DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* ha durata annuale con tacito rinnovo. In mancanza di *Disdetta* comunicata dal *Contraente* o dalla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza?

No, l'assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. Il contratto, alla scadenza pattuita, si rinnoverà in automatico senza necessità di alcuna comunicazione scritta. Pertanto, in mancanza di disdetta, la polizza è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente ad ogni ricorrenza annuale.

È possibile disdire il contratto di assicurazione in qualunque momento?

No, la richiesta di disdetta deve essere inviata tramite lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale indicata nel modulo di polizza.

Art. 1.4. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*. Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* [▶ artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile].

Art. 1.5. BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del *Contraente* o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della *polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
La *Compagnia* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del Contraente?
Le informazioni che il Contraente comunica alla Compagnia, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.
Questo per permettere alla Compagnia di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio. Qualora le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la Compagnia ha il diritto a non indennizzare, o indennizzare solo in parte, l'eventuale sinistro generato.

Art. 1.6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono esser provate per iscritto.

Art. 1.7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini delle *Condizioni di Assicurazione* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello *indennizzo*, il *Contraente* o la *Compagnia* possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 1.8. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di *surroga* verso il *Contraente* nonché verso le persone delle quali il *Contraente* o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.9. ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* è esonerato dal comunicare alla *Compagnia* l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di *sinistro* si applica quanto previsto dall'art.1910, commi 3 e 4, del Codice civile.

Art. 1.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.11. FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'*Assicurato* risiede o dove ha il suo domicilio.

Art. 1.12. MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto prevede la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. **Dal 20 marzo 2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.**

Art. 1.13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni-Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

COSA È ASSICURATO

Art. 2.1. BENI ASSICURATI

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per assicurare i seguenti beni:

1. *Fabbricato* (destinato a civile abitazione ed eventuale studio o ufficio privato annesso e comunicante)
2. *Contenuto dell'abitazione*.

Nel caso in cui sia resa operante la garanzia aggiuntiva "EVENTI CATASTROFALI", **non sono assicurabili** le *abitazioni* poste nei seminterrati.

La *Compagnia* assicura il *Contenuto dell'abitazione* con i seguenti limiti di *indennizzo*:

a) per gli *oggetti pregiati*, sino ad un limite massimo d'*indennizzo* per *sinistro* pari al 10% della *somma assicurata*;
b) per *gioielli e preziosi* e per i *valori,* sino ad un limite massimo d'*indennizzo* per *sinistro* pari a 2.000 euro.

Art. 2.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (GARANZIA BASE)

All'interno della sezione Incendio è possibile scegliere tra tre combinazioni: Silver, Gold e Platinum.

Qual è la differenza tra le 3 combinazioni Silver, Gold e Platinum?

La differenza più significativa è rappresentata dalla formulazione in cui sono prestate le 3 combinazioni.

In particolare:

- le combinazioni Silver e Gold sono prestate nella formulazione a "rischi nominati": ciò vuol dire che l'assicurazione copre esclusivamente i danni subiti dai beni assicurati provocati da eventi testualmente nominati;
- la combinazione Platinum è prestata nella formulazione "all risks": ciò vuol dire che la Compagnia si impegna a coprire qualsiasi danno subito dai beni assicurati, fatta eccezione di quelli riportati all'articolo "ESCLUSIONI INCENDIO (combinazione Platinum).

Combinazione Silver

La *Compagnia* indennizza, sino a concorrenza delle somme assicurate indicate in *polizza*, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (*Contenuto dell'abitazione*, anche se di proprietà di terzi, e *Fabbricato*) da:

a) ***incendio***;
b) **fulmine** (esclusi i danni da *fenomeno elettrico* ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici);
c) ***implosione***;
d) ***scoppio***;
e) ***esplosione*** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il *Contraente*/*Assicurato* non ne conoscano l'esistenza;
f) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
g) **urto di veicoli** stradali **o di natanti** non appartenenti o in uso all'*Assicurato*;
h) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
i) **rovina ascensori** e montacarichi a seguito di *rottura* di congegni.

La *Compagnia* indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori**.

Sono indennizzati anche i **guasti** da chiunque ragionevolmente causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'*incendio* [▶ art. 1914 del Codice civile].

La *Compagnia* rimborsa inoltre, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, le **spese necessarie per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto** a idonea discarica dei residui del *sinistro*, fino a concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'*indennizzo*.

L'*assicurazione* è estesa, infine, per le garanzie previste in *polizza*:

j) ai beni riposti in cantina e/o soffitta o altre dipendenze;

k) agli **oggetti trasportati temporaneamente** fuori dalla *dimora abituale* nei locali occupati dall'*Assicurato* o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini del *territorio italiano*, della Svizzera e degli altri Stati dell'Unione Europea, sino a un massimo del 5% (cinque per cento) della *somma assicurata*.

Qualora sia stata acquistata la garanzia Assistenza "HomeBox", la *Compagnia* rimborsa il costo di sostituzione del dispositivo HomeBox, di cui alla sezione 7., anche quando il danno sia causato da ***fenomeno elettrico*** da qualsiasi motivo provocato.

Combinazione Gold

Oltre a quanto già previsto dalla combinazione Silver, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti occorsi ai beni assicurati di cui sopra in conseguenza degli eventi qui di seguito indicati.

l) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, dagli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

m) **eventi socio-politici**, in deroga al disposto del punto 2. dell'art. 2.5 "Esclusioni Incendio (combinazioni Silver e Gold)", intendendosi per tali:
   a. ***incendio***, ***esplosione*** e ***scoppio*** verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari**, **scioperi** e **sommosse;**
   b. **atti dolosi** di persone che prendono parte a **tumulti popolari**, **scioperi**, **sommosse** o che compiano, individualmente o in associazione, **atti vandalici o di sabotaggio organizzato**, il tutto anche a mezzo di ordigni esplosivi;

   la garanzia è prestata con *franchigia* di 200 (duecento) euro per *sinistro*;

n) **eventi atmosferici** quali: bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del *Fabbricato* e sul *Contenuto dell'abitazione* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla *copertura*, alle parti esterne o ai *serramenti* dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. Sono compresi i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, di 5.000 (cinquemila) euro;

   Si precisa inoltre che l'*assicurazione* è prestata:
   - con il massimo di 1.000 (mille) euro per *sinistro* e per anno assicurativo, relativamente a costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle *coperture* o nei *serramenti* (pur se per temporanee esigenze di ripristino),
   - nel limite del 10% (dieci per cento) della *somma assicurata* alla *partita* "Fabbricato", con il massimo di euro 10.000 (diecimila) per *sinistro* e per anno assicurativo, a *pannelli solari* e *impianti fotovoltaici* installati sui *tetti* in aderenza agli stessi e saldamente ancorati;

   la garanzia è prestata con *franchigia* di 200 euro per *sinistro*;

o) **sovraccarico neve**, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno del *Fabbricato*, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve. Questa garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* per *sinistro* pari al 50% della *somma assicurata* e con una *franchigia* di euro 500 (cinquecento) per *sinistro*;

p) ***fenomeni elettrici*** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine e/o ad eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggi organizzati), atti vandalici o dolosi di terzi, a:
   1) macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del *Fabbricato* assicurato, sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, pari a 3.000 (tremila) euro;
   2) beni facenti parte del *Contenuto dell'abitazione* assicurato, sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, pari a 2.000 (duemila) euro;

   la garanzia è prestata con *franchigia* di 200 (duecento) euro per *sinistro*;

q) **fuoriuscita di *acqua condotta***, a seguito di:
   1) ***rottura* accidentale** di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel *Fabbricato*;
   2) ***occlusioni*** o ***rigurgiti*** di condutture relative ad impianti posti al servizio del *Fabbricato* sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, pari a 10.000 (diecimila) euro;
   3) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di *rottura* delle condutture, sino a un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e annualità assicurativa, di 5.000 (cinquemila) euro.

   La garanzia è prestata con *franchigia* di 200 (duecento) euro per *sinistro*;

r) spargimento di acqua dovuta a ***rottura* di elettrodomestici**, a condizione che sia assicurato il *Contenuto dell'abitazione*, sino a un limite massimo di *indennizzo* per *sinistro* e per annualità assicurativa pari a 10.000 (diecimila) euro e con applicazione di una *franchigia* pari a 200 (duecento) euro;

s) **rottura *lastre*** di cristallo e specchio, di pertinenza del *Fabbricato* e/o del *Contenuto dell'abitazione*, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi; la garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, fino a concorrenza di 1.500 (millecinquecento) euro e con applicazione di una *franchigia* pari a 200 (duecento) euro. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature;

t) **guasti cagionati dai ladri**, in occasione di *furto* o *rapina* tentati o consumati, a *fissi e infissi* di pertinenza della *abitazione* e alle relative parti murarie, nonché al *furto* degli *infissi* stessi, fino alla concorrenza di 1.500 (millecinquecento) euro per *sinistro* ed annualità assicurativa. Detta garanzia è prestata, a condizione che sia assicurata la *partita* "Fabbricato", in aggiunta a quanto previsto dall'*assicurazione* "Furto, rapina e scippo", se resa operativa.

Combinazione Platinum

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al *Contenuto dell'abitazione* (anche se di proprietà di terzi) e/o al *Fabbricato* da qualsiasi evento non espressamente escluso dall'art. 2.6 "Esclusioni Incendio (combinazione Platinum)". Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualsiasi persona allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso.

La *Compagnia* indennizza altresì, nell'ambito della *somma assicurata* per "Fabbricato" e "Contenuto dell'abitazione" i **danni ad *effetti personali* portati dall'*Assicurato* temporaneamente per l'uso in locali di villeggiatura,** qualora non assicurati con altra polizza, sino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della *somma assicurata*.

La garanzia è operante, entro i confini del *territorio italiano*, della Svizzera e degli altri Stati dell'Unione Europea, limitatamente al periodo di effettiva permanenza dell'*Assicurato*.

L'*assicurazione* è prestata fino a concorrenza del 50% della *somma assicurata* in caso di **crollo** o **collasso strutturale** dell'edificio di cui è costituita l'*abitazione*.

L'*assicurazione* è altresì prestata, per gli eventi di seguito riportati, con i seguenti limiti d'*indennizzo*:

a) **eventi atmosferici** quali: bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del *Fabbricato* e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla *copertura*, alle parti esterne o ai *serramenti* dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. Sono compresi i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, di 5.000 (cinquemila) euro;
   Si precisa inoltre che l'*assicurazione* è prestata:
   - con il massimo di 1.000 euro per *sinistro* e anno assicurativo, relativamente a costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle *coperture* o nei *serramenti* (pur se per temporanee esigenze di ripristino),
   - nel limite del 10% della *somma assicurata* alla *partita* "Fabbricato", con il massimo di 10.000 euro per *sinistro* e anno assicurativo, a *pannelli solari* e *impianti fotovoltaici* installati sui *tetti* in aderenza agli stessi e saldamente ancorati;

   la garanzia è prestata con *franchigia* di 200 euro per *sinistro*;
b) **sovraccarico neve**, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno del *Fabbricato*, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve. Questa garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* per *sinistro* pari al 50% della *somma assicurata* e con una *franchigia* di 500 euro per *sinistro*;
c) ***fenomeni elettrici*** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine e/o ad eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggi organizzati), atti vandalici o dolosi di terzi, a:
   1) macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del *Fabbricato* assicurato, sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, pari a 3.000 euro;
   2) beni facenti parte del *Contenuto dell'abitazione* assicurato, sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, pari a 2.000 euro;

   la garanzia è prestata con *franchigia* di 200 euro per *sinistro*;
d) **fuoriuscita di *acqua condotta***, a seguito di:
   1) ***rottura* accidentale** di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel *Fabbricato*;
   2) ***occlusioni*** o ***rigurgiti*** di condutture relative ad impianti posti al servizio del *Fabbricato* sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, pari a 10.000 euro;
   3) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di *rottura* delle condutture, sino a un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e annualità assicurativa, di 5.000 euro.

   La garanzia è prestata con *franchigia* di 200 euro per *sinistro*;
e) spargimento di acqua dovuta a ***rottura* di elettrodomestici**, a condizione che sia assicurato il *Contenuto dell'abitazione*, sino a un limite massimo di *indennizzo* per *sinistro* e per annualità assicurativa pari a 10.000 euro e con applicazione di una *franchigia* pari a 200 euro;
f) **rottura *lastre*** di cristallo e specchio, di pertinenza del *Fabbricato* e/o del *Contenuto dell'abitazione*, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi; la garanzia è prestata, per singolo *sinistro*, fino a concorrenza di 1.500 euro e con applicazione di una *franchigia* pari a 200 euro. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature;
g) **guasti cagionati dai ladri**, in occasione di *furto* o *rapina* tentati o consumati, a *fissi ed infissi* di pertinenza della *abitazione* e alle relative parti murarie, nonché al *furto* degli *infissi* stessi, fino alla concorrenza di 1.500 euro per *sinistro* e annualità assicurativa. Detta garanzia è prestata, a condizione che sia assicurata la *partita* "Fabbricato", in aggiunta a quanto previsto dall'*assicurazione* "Furto, rapina e scippo", se operante.

La *Compagnia* rimborsa inoltre, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, le **spese necessarie per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto** a idonea discarica dei residui del *sinistro*, fino a concorrenza del 10% dell'*indennizzo*.

L'*assicurazione* è prestata con una *franchigia* di 200,00 (duecento) euro per tutti i *sinistri* causati da eventi diversi da quelli qui di seguito elencati:

- ***incendio***;
- **fulmine** (esclusi i danni da *fenomeno elettrico* ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici);
- ***implosione***;
- ***scoppio***;

- ***esplosione*** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il *Contraente*/*Assicurato* non ne conoscano l'esistenza;
- **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- **urto di veicoli** stradali **o di natanti** non appartenenti o in uso all'*Assicurato*;
- **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- **rovina ascensori** e montacarichi a seguito di *rottura* di congegni.
- **sviluppo di fumi, gas o vapori** conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
- **guasti** da chiunque ragionevolmente causati agli enti assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'*incendio* o altro evento garantito.

ESTENSIONI DELLA GARANZIA BASE

Art. 2.3. RIMBORSO SPESE (operante per le combinazioni Gold e Platinum)

La *Compagnia* rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate per il *Fabbricato* ed il *Contenuto dell'abitazione*, purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di *polizza*:

1. qualora risulti assicurata la *partita* "Fabbricato", le **spese sostenute per la ricerca e riparazione dei guasti**, in caso di danno indennizzabile a seguito di "fuoriuscita di acqua condotta", sino ad un limite massimo di *indennizzo*, per *sinistro* e per annualità assicurativa, pari a 5.000 euro. Si rimborsano in particolare le spese:
   i) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
   ii) necessariamente sostenute allo scopo di cui al precedente punto i) per la demolizione o il ripristino di parti del *Fabbricato*;
2. le **spese di trasloco** dell'arredamento domestico illeso assicurato qualora il *sinistro* abbia reso inagibili i locali, fino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo*;
3. le **spese conseguenti a perdita del combustibile** in conseguenza di un rischio assicurato nella presente sezione o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, se assicurata la *partita* "Fabbricato", fino alla concorrenza di 1.500 euro per *sinistro*;
4. le **spese conseguenti a deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione** della *dimora abituale* a seguito di mancata o anormale produzione del freddo. La presente estensione, operante se assicurata la *partita* "Contenuto dell'abitazione", è prestata fino a concorrenza di 250 euro per *sinistro* e per annualità assicurativa;
5. le **spese per il rifacimento materiale dei documenti** d'identità, della patente di guida, della patente nautica e del brevetto di pilota aereo;
6. la **perdita del canone di locazione** (per fabbricati locati a terzi) che il *Contraente*/*Assicurato* non dovesse percepire per l'*abitazione* indicata in *polizza*, regolarmente affittata, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile dal *sinistro* e per il tempo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno ;
7. gli **onorari dei periti e consulenti** (compresa la quota parte di spese ed onorari a seguito di nomina del terzo Perito) incaricati dall'*Assicurato* per la determinazione del danno, fino alla concorrenza di 5.000 euro per *sinistro*;
8. le **spese di pernottamento alberghiero** se i locali assicurati risultassero inagibili. La garanzia è prestata unicamente nei confronti dei componenti il *nucleo familiare* del *Contraente*;
9. se assicurata la *partita* "Fabbricato", in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dello *Assicurato* e posti al servizio dell'*abitazione*, accertata dalla Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione**,** le **spese sostenute per**:
   i. **riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi** che hanno dato origine alla dispersione di gas;
   ii. **demolire o ripristinare parti dei locali** così da poter eseguire le riparazioni e le sostituzioni di cui al comma i.

   Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dell'*abitazione*.
   L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza di 2.000 (duemila) euro per anno assicurativo;
10. le **spese veterinarie** sostenute per la cura dei propri animali domestici infortunati a seguito di un evento assicurato;
11. gli **oneri di urbanizzazione** e le **spese di progettazione** del *Fabbricato* eventualmente sostenute dal *Contraente*, fino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo* dovuto con il massimo di 2.000 (duemila) euro per *sinistro*;
12. le **spese di ammortamento** sostenute per i *Titoli di credito* per i quali tale procedura è ammessa, fino alla concorrenza di 5.000 euro per *sinistro* e annualità assicurativa;
13. il **costo del maggior consumo dell'acqua potabile** derivante da *sinistro* indennizzabile. Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo, fino alla concorrenza di 500 (cinquecento) euro per *sinistro* e per annualità assicurativa.

Art. 2.4. RICORSO TERZI

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, proprietario o locatario del *Fabbricato* indicato in *polizza*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti, cagionati alle cose di terzi, da *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, dovuto a *incendio*, *esplosione* e *scoppio*.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del *massimale* stesso.
Rimane convenuto che l'*assicurazione* non comprende i danni:

- a locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*;
- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- derivanti da obblighi solidali con gli altri condomini.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società, le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate [▶ art. 2359 del Codice civile], nonché gli amministratori delle medesime.

Per beneficiare delle estensioni di garanzia devo pagare un premio aggiuntivo?
No, le estensioni di garanzia sopra riportate non prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.5. ESCLUSIONI INCENDIO (combinazioni Silver e Gold)

Salvo quanto diversamente indicato alle singole garanzie prestate in base alla combinazione **Gold** (se richiamata), sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, di *terrorismo*, di insurrezione, di occupazione militare o invasione;
2. conseguenti a o verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse o sabotaggi organizzati;
3. causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. commessi con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
5. conseguenti a, o verificatisi in occasione di, *inondazioni*, *alluvioni*, *allagamenti*, mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta"), penetrazioni di acqua marina;
6. conseguenti a, o verificatisi in occasione di, eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
7. conseguenti a, o verificatisi in occasione di, *terremoti*;
8. causati da valanghe e slavine;
9. dipendenti da smarrimento, *furto*, *rapina*, *estorsione* o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
10. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* o *implosione* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
11. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per ì quali è prestata l'*assicurazione*;
12. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
13. causati da rotture di *tubazioni interrate.*

Art. 2.6. ESCLUSIONI INCENDIO (combinazione Platinum)

Sono esclusi i danni:

1. conseguenti a, o verificatisi in occasione di, atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, sequestro, requisizione e/o ordinanze di Governi e/o Autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
2. causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
3. commessi o agevolati con dolo del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*;
4. causati, risultanti o collegati ad atti di *terrorismo*;
5. conseguenti a, o verificatisi in occasione di, *inondazioni*, *alluvioni*, *allagamenti*, mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta"), penetrazioni di acqua marina;
6. conseguenti a, o verificatisi in occasione di, eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
7. conseguenti a, o verificatisi in occasione di, *terremoti*;
8. causati da valanghe e slavine;

9. conseguenti o verificatisi in occasione di *furto*, tentato *furto*, *rapina*, *scippo* (a meno che i danni non siano di *incendio*, *esplosione* o *scoppio*), truffa, *estorsione*, appropriazione indebita, ammanchi, smarrimenti, saccheggio, frode, usurpazione, insolvenza. Sono inoltre esclusi gli atti vandalici commessi in occasione dei predetti reati;
10. dovuti a errori di progettazione;
11. dovuti a responsabilità del costruttore [▶ art. 1669 del Codice civile];
12. dovuti a responsabilità del produttore ex Legge 224 del 24/5/1988, esclusi altresì i danni formanti oggetto della garanzia di legge;
13. dovuti a incuria, manomissione, errato uso, utilizzo improprio o modifiche da chiunque apportate alle cose assicurate;
14. dovuti a responsabilità di terzi in occasione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, riparazione eseguiti sia nel *Fabbricato* assicurato che in altri anche non adiacenti;
15. dovuti a naturale deperimento, deterioramento, logorio, usura, corrosione, contaminazione, ossidazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso;
16. causati da attacchi di termiti, insetti, vermi e da malattie fungine o fitopatologie;
17. dovuti a lavori, da chiunque e a qualunque titolo eseguiti sulle cose assicurate;
18. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno e/o modifiche del livello di falda;
19. indiretti di qualunque natura e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 2.6 "Rimborso spese" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
20. da inquinamento da chiunque causato;
21. causati a qualsiasi bene di interesse artistico o storico che, come tale, sia sottoposto a vincoli o tutele da parte delle Autorità competenti;
22. causati a strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, a coltivazioni erbacee;
23. causati a cavi e *tubazioni interrate* a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
24. causati a aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
25. causati a beni strumentali, diversi da quelli citati al punto 24, concessi in locazione finanziaria (leasing);
26. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali.
27. causati da rotture di *tubazioni interrate*.

L'*assicurazione* non comprende altresì danni e/o perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o dovuti a:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione della funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso;

anche causati da atti dolosi, di *terrorismo* o sabotaggio organizzato

COME PERSONALIZZO LA COPERTURA

Art. 2.7. GARANZIE AGGIUNTIVE

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo operanti solo se espressamente richiamate nel Modulo di polizza.

A. RISCHIO LOCATIVO (acquistabile solo da coloro che sono "locatari/comodatari")

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti cagionati da *incendio*, *esplosione* e *scoppio* ai locali della *abitazione* tenuti in locazione dall'*Assicurato*, nei casi in cui sia egli sia considerato responsabile [▶ artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile]. In tale caso, la *Compagnia* risponde secondo le *Condizioni di Assicurazione* e in base alle norme di liquidazione da esse previste.

Ai fini della presente garanzia, non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società, le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate [▶ art. 2359 del Codice civile], nonché gli amministratori delle medesime.

B. EVENTI CATASTROFALI (acquistabile solo da coloro che sono "proprietari" dei locali)

La garanzia "Eventi catastrofali" è prestata con esonero dell'imposta sui *premi* assicurativi nei termini e con le modalità previste dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

TERREMOTO

A condizione che sia assicurato il "Fabbricato" e in deroga al comma 7 dell'art. 2.5 "Esclusioni Incendio (combinazione Silver e Gold)" o dell'art. 2.6 "Esclusioni Incendio (combinazione Platinum)", la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di *incendio*, *esplosione*, *scoppio* - subiti dai beni assicurati per effetto di *terremoto*.

Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro sono attribuite a uno stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Inoltre, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la *Compagnia indennizza l'Assicurato* per le spese di:

a) demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del *sinistro* alla discarica idonea più vicina;
b) pernottamento in altro alloggio fino al massimo di euro 5.000 (cinquemila) per *sinistro*;
c) rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di euro 5.000 (cinquemila) per *sinistro*;

Tali spese sono indennizzate fino ad un importo massimo complessivo pari al 10% (dieci per cento) dell'*indennizzo* ed entro, comunque, la *somma assicurata* indicata sul *Modulo di polizza*.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

1. causati da *esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *terremoto* sugli enti assicurati;
3. di *furto*, smarrimento, *rapina*, sciacallaggio, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
4. conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di *terrorismo* o di sabotaggio, anche se avvenuti in occasione del *terremoto*;
5. a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle norme di Legge in materia urbanistico-edilizia;
6. a fabbricati non conformi alle norme tecniche di Legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zone sismiche alla data di costruzione degli stessi;
7. a fabbricati in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione che interessi le strutture portanti;
8. indiretti o non riguardanti la materialità degli enti assicurati, salvo quanto indicato al paragrafo precedente.

L'*assicurazione* è prestata nei limiti indicati sul *Modulo di Polizza* e previa applicazione della *franchigia* ivi indicata.

La copertura non è operante nei 21 (ventuno) giorni successivi alla data di decorrenza indicata nel *Modulo di polizza*.

Cosa comporta la presenza della carenza in termini di operatività della polizza?
La carenza posticipa l'efficacia dell'assicurazione rispetto alla data di decorrenza della polizza. Per fare un esempio, supponiamo che la polizza abbia decorrenza 1 settembre; qualsiasi sinistro avvenuto tra il 1° settembre e il successivo 21 settembre non sarebbe liquidato.

Come viene determinato l'indennizzo in caso di terremoto?
In caso di sinistro la determinazione dell'indennizzo avviene sottraendo l'importo della franchigia al valore del danno accertato e confrontando l'importo così ottenuto con il limite d'indennizzo indicato in polizza; se tale limite è superiore al danno accertato diminuito della franchigia l'indennizzo è pari a questo valore, in caso contrario verrà corrisposto un importo pari al predetto limite. Per facilitare la comprensione, riportiamo tre esempi (per i primi due si assume limite d'indennizzo pari al 50% somma assicurata ed una franchigia pari al 5% somma assicurata con il minimo di euro 4.000, per il terzo limite d'indennizzo pari al 100% della somma assicurata e franchigia pari al 5% della stessa, con il minimo di euro 4.000):

<u>1 - Danno parziale</u>
- Somma assicurata per il Fabbricato = € 120.000
- Danno causato dal Terremoto = € 30.000
- Limite di indennizzo = € 60.000 (50% somma assicurata Fabbricato)
- Franchigia = € 6.000 (5% somma assicurata Fabbricato)
- Indennizzo = **€ 24.000** (€ 30.000 - € 6.000)

<u>2 - Danno totale</u>
- Somma assicurata per il Fabbricato = € 60.000
- Danno causato dal Terremoto = € 60.000
- Limite di indennizzo = € 30.000 (50% somma assicurata Fabbricato)
- Franchigia = € 4.000 (è l'importo più elevato tra il 5% somma assicurata Fabbricato, pari a € 3.000, ed il minimo di franchigia di € 4.000)
- Indennizzo = **€ 30.000** (limite d'indennizzo)

<u>3 - Danno totale</u>
- Somma assicurata per il Fabbricato = € 120.000
- Danno causato dal Terremoto = € 125.000 (la somma assicurata è leggermente inferiore al valore di ricostruzione a nuovo)
- Limite di indennizzo = € 120.000 (100% somma assicurata Fabbricato)
- Franchigia = € 6.000 (5% somma assicurata Fabbricato)
- Indennizzo = **€ 119.000** (€ 125.000 - € 6.000)

INONDAZIONE/ALLUVIONE

A parziale deroga del comma 5 degli articoli 2.5 "Esclusioni Incendio (combinazione Silver e Gold)" o 2.6 "Esclusioni Incendio (combinazione Platinum)", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di *incendio, esplosione*, *scoppio* – subiti dagli enti assicurati per effetto di *inondazioni* e *alluvioni*, anche quando tali eventi siano causati da *terremoto*, nonché di *bombe d'acqua*.

Cosa si intende per bomba d'acqua (in inglese "flash flood")?

Con il termine bomba d'acqua si identificano le precipitazioni con intensità superiore ai 100mm per ora, ben più forti rispetto ad un semplice nubifragio. Ecco perché la parola bomba d'acqua è un azzeccato neologismo che consente meglio di ogni altra parola di rendere l'idea di ciò che si sta verificando in un determinato luogo quando la pioggia raggiunge intensità impressionanti ed eccezionali, provocando gravi ripercussioni sul territorio.

Inoltre, a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la *Compagnia* indennizza l'*Assicurato* per le spese di:

a) demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica idonea più vicina;
b) pernottamento in altro alloggio fino al massimo di euro 5.000 (cinquemila) per *sinistro*;
c) rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di euro 5.000 (cinquemila) per *sinistro*.

Tali spese sono indennizzate fino ad un importo massimo complessivo pari al 10% (dieci per cento) dell'*indennizzo* ed entro, comunque, il limite d'indennizzo indicata sul *Modulo di polizza*.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

1. conseguenti a mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta"), penetrazioni di acqua marina;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
3. a fabbricati costruiti in aree golenali e comunque realizzati senza le necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) ovvero in violazione di diritti altrui (non a norma);
4. a fabbricati in corso di costruzione o che versino in stato di abbandono, inagibilità o cattiva conservazione;
5. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni risultassero originati dagli eventi coperti;
6. a beni mobili all'aperto;
7. ai beni posti ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando gli stessi, per dimensione o peso, possono essere rimossi;
8. causati da traboccamento o rigurgito di fognature, rottura impianti idrici/igienici/tecnici qualora non direttamente correlati agli eventi coperti;
9. a *impianti fotovoltaici* se installati a terra, piscine, attrezzature esterne;
10. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
11. da *furto*, *rapina*, saccheggio, sciacallaggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere;
12. conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di *terrorismo* o di sabotaggio, anche se avvenuti in occasione degli eventi coperti dalla presente garanzia;
13. indiretti o non riguardanti la materialità degli enti assicurati, salvo quanto indicato al paragrafo precedente;
14. conseguenziali ai beni assicurati, se non direttamente connessi alla *inondazione/alluvione* o *bomba d'acqua*.

La garanzia è prestata nei limiti indicati sul *Modulo di Polizza* previa applicazione della *franchigia* di euro 5.000 (cinquemila).

Per gli enti posti in locali interrati e/o seminterrati (comprese le pertinenze) dell'*abitazione* indicata in *Polizza* l'*indennizzo* si intende limitato a euro 5.000 (cinquemila) per *sinistro*, previa applicazione della *franchigia* di euro 500 (cinquecento).

La copertura non è operante nei 21 (ventuno) giorni successivi alla data di decorrenza indicata nel *Modulo di polizza*.

Ho una villetta con taverna nel seminterrato e, sotto, c'è una grande cantina. Cosa succede in caso di alluvione?

In caso di sinistro la determinazione dell'indennizzo avviene con modalità differenziate in base alla ubicazione dei locali della abitazione (nonché del relativo contenuto): se gli stessi si trovano al pian terreno o a un piano più elevato il Limite d'indennizzo è pari al minore tra la somma complessivamente assicurata di Fabbricato + Contenuto e l'importo di € 100.000 con il massimo di € 30.000 per i danni al Contenuto (franchigia applicabile pari a € 5.000), mentre per i locali posti nel seminterrato o più in basso (comprese, quindi, le pertinenze quali la cantina) il Limite d'indennizzo per i danni agli stessi locali più al relativo contenuto è più basso ed ammonta a € 5.000 (franchigia applicabile pari a € 500).

In ogni caso, se il limite d'indennizzo (€ 100.000 e/o € 5.000) è superiore al danno accertato diminuito della franchigia l'indennizzo è pari al valore del danno al netto della rispettiva franchigia, in caso contrario verrà corrisposto un importo pari alla somma di ciascun limite d'indennizzo.

Per facilitare la comprensione, riportiamo due esempi.

Esempio 1

- abitazione con piano terra, primo piano e seminterrato
- Somma assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto = € 120.000 ed € 30.000
- Danno causato dall'Alluvione a Locali e Contenuto posti al pian terreno= € 20.000
- Danno causato dall'Alluvione a Locali e Contenuto posti nel seminterrato= € 17.000
- Danno causato dall'Alluvione alla cantina e relativo contenuto = € 3.000
- Limite di indennizzo per danni a Locali e Contenuto posti al pian terreno = € 100.000
- Limite di indennizzo per danni a Locali e Contenuto posti nel seminterrato + danni alla cantina e relativo contenuto = € 5.000
- Franchigia applicata per danni a Locali e Contenuto posti al pian terreno = € 5.000
- Franchigia applicata per danni a Locali e Contenuto posti nel seminterrato + danni alla cantina e relativo contenuto = € 500
- Indennizzo = € 20.000 (danni al pian terreno) - € 5.000 (franchigia) + € 5.000 (limite per danni al seminterrato + cantina e al contenuto) = **€ 20.000** (non opera limite d'indennizzo di € 30.000 per danni al Contenuto poiché superiore all'indennizzo per danni a cose al piano terra)

Esempio 2

- abitazione con piano terra e primo piano
- Somma assicurata per il Fabbricato e per il Contenuto = € 300.000 ed € 90.000
- Danno causato dall'Alluvione a locali e contenuto posti al pian terreno= € 110.000 (€ 60.000 al Contenuto e € 50.000 ai locali)
- Limite di indennizzo per danni a Locali e Contenuto = € 100.000
- Sottolimite d'indennizzo per danni al solo Contenuto = € 30.000
- Franchigia applicata per danni a Locali e contenuto = € 5.000
- indennizzo per danni al Contenuto = € 30.000 (è l'importo più basso tra il valore del danno = € 60.000 al netto della franchigia di € 5.000 e il sottolimite d'indennizzo di € 30.000)
- indennizzo per danni ai Locali = € 50.000
- indennizzo liquidato = € 30.000 + € 50.000 = **€ 80.000** (non opera il limite d'indennizzo di € 100.000

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 2.8. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

L'*assicurazione* è prestata alla condizione essenziale che il *Fabbricato* ove è posta l'*abitazione* assicurata sia ubicato nel territorio della Repubblica italiana e sia costruito secondo una delle seguenti tipologie costruttive (vale l'opzione riportata sul *Modulo di polizza*).

1. ***Cemento armato***: devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
   - strutture portanti verticali in cemento armato;
   - pareti esterne e *copertura* del *tetto* in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali *incombustibili* **per almeno il 90% della sua superficie;**
   - sono tollerati:
     - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
     - armature del *tetto* e *solai* dividenti i piani in legno;
     - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di *fabbricato* **complessivamente non superiori al 25% del *fabbricato*** stesso.
2. ***Muratura***: devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
   - strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali *incombustibili*;
   - sono tollerati:
     - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
     - armature del *tetto* e *solai* dividenti i piani in legno;
     - materiali combustibili nelle pareti esterne e nella *copertura* del *tetto* non superiori al 10% della superficie totale;
     - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di *fabbricato* **complessivamente non superiori al 25% del fabbricato** stesso.

3. ***Bioedilizia***: devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
   Fabbricato in bioedilizia massiccia - edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo "MHM" o "XLAM"). Edificio a carattere permanente costituto da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un’opera edile interamente fuori terra e realizzata con le seguenti caratteristiche:
   - edificio "a chalet" (tipo Blockhaus): elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm ed altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti le pareti strutturali dell’opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm. *Solai* dividenti i piani e strutture portanti del *tetto* comunque costruite, manto di *copertura* del *tetto* in materiali *incombustibili*;
   - edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “MHM” o “XLAM”):
     - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate;
     - i *solai* e le strutture portanti del *tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l’impiego di pannelli in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm;
     - manto di *copertura* del *tetto* in materiali *incombustibili*.

   In entrambi i casi è consentito l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia tradizionale (quali, ad esempio, fibrogesso o cartongesso) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l’adeguata manutenzione all’opera come da piano di uso e manutenzione.
4. ***Acciaio***: devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
   - strutture portanti verticali in acciaio;
   - pareti esterne e *copertura* del *tetto* in cemento, laterizi, vetrocemento e/o materiali *incombustibili* **per almeno il 90% della sua superficie;**
   - sono tollerati:
     - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
     - armature del *tetto* e *solai* dividenti i piani in legno;
     - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di *fabbricato* **complessivamente non superiori al 25% del *fabbricato*** stesso.

Art. 2.9. FORMA DELL’ASSICURAZIONE INCENDIO

Le garanzie "Incendio Fabbricato", "Rischio locativo" e "Incendio Contenuto" sono prestate a *Primo Rischio Assoluto* (P.R.A.). Inoltre, salvo quanto diversamente stabilito all'art. 7.4 "Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno", la copertura assicurativa è prestata a "Valore a nuovo".

Cosa vuol dire "Assicurazione a Primo Rischio Assoluto"?

L'assicurazione a "Primo Rischio Assoluto" è quella forma assicurativa in cui l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata indipendentemente dal valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato al momento del sinistro. Pertanto, anche se la somma assicurata è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, nella liquidazione del sinistro non verrà applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice civile.

Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

- Somma assicurata per il Fabbricato = € 100.000
- Danno causato dall’Incendio = € 30.000
- Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = € 150.000
- Indennizzo = **€ 30.000**.

Art. 2.10. COLPA GRAVE E DOLO

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile [▶ art. 1900 Codice civile], sono indennizzabili i danni causati con colpa grave dell'*Assicurato* o dei suoi familiari o con dolo o colpa grave dei suoi *collaboratori familiari*.

Art. 2.11. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare un importo maggiore della *somma assicurata* alle singole *partite assicurate*, salvo i casi previsti dall'art. 1914 del Codice civile [▶ art. 1914 Codice civile].

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI

In base alla combinazione selezionata, indicata sul *Modulo di polizza*, le prestazioni garantite dalla *polizza* sono le seguenti.

Garanzia	Combinazione		
	Silver	**Gold**	**Platinum**
• *incendio*, • fulmine, • *esplosione*, *implosione* • *scoppio*, • caduta aeromobili e simili, • urto veicoli o natanti • onda di pressione • rovina ascensori • sviluppo di fumi conseguenti ad uno degli eventi suindicati • guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'*incendio*	prestata	prestata	(*)
• fumo • eventi socio-politici • eventi atmosferici • sovraccarico neve • *fenomeni elettrici* • fuoriuscita *acqua condotta* da o rotture accidentali di tubazioni (anche da gelo) o *occlusioni* o *rigurgiti* di condutture • spargimento di acqua dovuta a *rottura* elettrodomestici • rottura *lastre* • guasti cagionati dai ladri in occasione di *furto* o *rapina*	---	prestata	
• spese per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto residui del *sinistro*	prestata	prestata	prestata
• spese di ricerca e riparazione a seguito di fuoriuscita di *acqua condotta* • spese di trasloco • spese dovute a perdita del combustibile • spese da deterioramento generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione • spese per il rifacimento materiale dei documenti • perdita delle pigioni (per fabbricati locati a terzi) • onorari dei periti e consulenti • spese di pernottamento alberghiero • spese sostenute in caso di dispersione gas da impianti di distribuzione: o per riparare o sostituire tubazioni e relativi raccordi o per demolizione o ripristino di parti dei locali • spese veterinarie • oneri di urbanizzazione e spese di progettazione • spese di ammortamento sostenute per *Titoli di credito* distrutti/danneggiati • costo del maggiore consumo di acqua potabile derivante dal *sinistro*	---	prestata	prestata

(*) Sono indennizzati i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso

TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Limite d'indennizzo	Franchigia/scoperto
Spese necessarie per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto a idonea discarica dei residui del *sinistro* (per tutte le combinazioni)	10% dell'*indennizzo* per i danni ai beni assicurati	
Danni a oggetti trasportati in via temporanea fuori dalla *dimora abituale* nei locali occupati dall'*Assicurato* o dai suoi familiari nel periodo di villeggiatura (per tutte le combinazioni)	5% della *somma assicurata*	
Oggetti pregiati (nel caso in cui sia assicurato il *Contenuto dell'abitazione* e per tutte le combinazioni)	10% della *somma assicurata*	
Gioielli e preziosi e *valori* (qualora sia assicurato il *Contenuto dell'abitazione* e per tutte le combinazioni)	€ 2.000 per *sinistro*	
Eventi socio-politici (per combinazioni Gold e Platinum)	---	€ 200 per *sinistro*
Eventi atmosferici (per combinazioni Gold e Platinum):		€ 200 per *sinistro*
- danni materiali direttamente causati dalla grandine ai *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica	€ 5.000 per *sinistro* e anno assicurativo	
- danni a costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti in *coperture* o *serramenti*	€ 1.000 per *sinistro* e anno assicurativo	
- a *pannelli solari* e *impianti fotovoltaici* installati sui *tetti* in aderenza agli stessi e saldamente ancorati	10% della *somma assicurata* alla *partita* "Fabbricato", con il massimo di € 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo	
Sovraccarico neve (per combinazioni Gold e Platinum)	50% della *somma assicurata*	€ 500 per *sinistro* (combinaz Gold) € 200 per *sinistro* (combinaz Platinum)
Fenomeni elettrici (per combinazioni Gold e Platinum): - danni a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del *Fabbricato* - danni a beni facenti parte del *Contenuto dell'abitazione*	 € 3.000 per *sinistro* e anno assicurativo € 2.000 per *sinistro* e anno assicurativo	€ 200 per *sinistro*
Fuoriuscita di *acqua condotta* (per combinazioni Gold e Platinum):		
- dovuta a *rottura* accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel *Fabbricato*	-----	€ 200 per *sinistro*
- dovuta a *occlusioni* o *rigurgiti* di condutture di impianti posti al servizio del *Fabbricato*	€ 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo	
- dovuta a gelo che comporti spargimento d'acqua per *rottura* delle condutture	€ 5.000 per *sinistro* e anno assicurativo	
Spargimento di acqua dovuta *rottura* di elettrodomestici (nel caso in cui sia assicurato il *Contenuto dell'abitazione* e per combinazioni Gold e Platinum)	€ 10.000 per *sinistro* e anno assicurativo	€ 200 per *sinistro*
Rottura *lastre* (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 1.500 per *sinistro* e anno assicurativo	€ 200 per *sinistro*
Guasti cagionati dai ladri agli infissi dell'*abitazione* e alla relative parti murarie (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 1.500 per *sinistro* e anno assicurativo	
Crollo o collasso strutturale dell'edificio (per combinazione Platinum)	50% della *somma assicurata*	

Copertura	Limite d'indennizzo	Franchigia/scoperto
Danni da qualsiasi evento diverso da *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, *implosione*, caduta aeromobili, urto di veicoli o natanti, onda di pressione e rovina di ascensori (solo per Platinum)		€ 200 per *sinistro*
Spese ricerca e riparazione guasti che determinino fuoriuscita di *acqua condotta* (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 5.000 per *sinistro* e anno assicurativo	
Spese di trasloco (per combinazioni Gold e Platinum)	10% dell'*indennizzo* per i danni ai beni assicurati	
Spese conseguenti a perdita di combustibile (combinazioni Gold e Platinum)	€ 1.500 per *sinistro*	
Spese conseguenti deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione (nel caso in cui sia assicurato il *Contenuto dell'abitazione* e per combinazioni Gold e Platinum)	€ 250 per *sinistro* e anno assicurativo	
Rimborso onorari dei periti e consulenti (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 5.000 per *sinistro*	
Spese sostenute per riparare o sostituire tubazioni del gas (nel caso in cui sia assicurata la *partita* "Fabbricato" e per combinazioni Gold e Platinum)	€ 2.000 per anno assicurativo	
Spese sostenute per oneri di urbanizzazione e spese di progettazione (nel caso in cui sia assicurata la *partita* "Fabbricato" e per combinazioni Gold e Platinum)	10% dell'*indennizzo* per i danni al *Fabbricato* assicurato, con il massimo di € 2.000 per *sinistro*	
Spese di ammortamento per *Titoli di credito* (combinazioni Gold e Platinum)	€ 5.000 per *sinistro* e anno assicurativo	
Spese per maggior consumo di acqua potabile per *sinistro* indennizzabile (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 500 per *sinistro* e anno assicurativo	
Terremoto	50%, 80% o 100% delle *Somme assicurate* (a scelta del Contraente) per il *Fabbricato* e il *Contenuto dell'abitazione*	*Franchigia* indicata in *polizza* e scelta tra il 5% o il 10% (a scelta del Contraente) della Somma assicurata *Fabbricato* + *Contenuto dell'abitazione,* con il minimo di € 4.000
Inondazione / Alluvione e Bomba d'acqua	€ 100.000 per danni a *Fabbricato* + *Contenuto dell'abitazione* se i locali sono in piani fuori terra, con il massimo di € 30.000 per il *Contenuto dell'abitazione*	*Franchigia* fissa pari a € 5.000
	€ 5.000 per danni a *Fabbricato* + *Contenuto dell'abitazione* se i locali sono situati in piani interrati o seminterrati	*Franchigia* fissa pari a € 500
Spese di demolizione, sgombero	10% indennizzo; per le spese di pernottamento e di rimozione e trasporto previsto sottolimite di € 5.000 per sinistro	-
Spese pernottamento Assicurati in altro alloggio		
Spese rimozione trasporto e deposito c/o terzi		

SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO

(operante se espressamente indicata nel *Modulo di polizza*)

COSA È ASSICURATO

Art. 3.1. BENI ASSICURATI

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per assicurare il *Contenuto dell'abitazione* indicata sul *Modulo di polizza*.

Resta inteso che la *Compagnia* assicura il "Contenuto dell'abitazione" con i seguenti limiti di *indennizzo*:

a) per gli *oggetti pregiati*, nel limite di 10.000 euro per singolo oggetto;
b) nel caso di *gioielli e preziosi*, fino al 50% della *somma assicurata*, con il massimo di:
   1. 5.000 euro, ovunque custoditi,
   2. 10.000 euro se custoditi in *cassaforte* con i congegni di chiusura attivati;
c) nel caso di *valori*, fino a concorrenza di:
   1. 500 euro, ovunque riposti,
   2. 1.000 euro se custoditi in *cassaforte* con i congegni di chiusura attivati.

Art. 3.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:

a) ***furto***, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
   1) violandone le difese esterne mediante rottura, *scasso*, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) ***rapina* od *estorsione*** avvenuta nei locali indicati in *polizza*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
c) ***furto* commesso dai *collaboratori familiari*** anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'*abitazione*, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga;
d) ***scippo* e *rapina***, commessi nei confronti della "persona assicurata", degli *effetti personali* trasportati, ivi compresi indumenti (incluse pellicce), gli *oggetti pregiati*, *gioielli e preziosi* e il denaro per uso personale (esclusi pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa), fino alla concorrenza di 1.500 euro per *sinistro* e annualità assicurativa, con il limite di *indennizzo*, per il denaro, del 10% della *somma assicurata* con il massimo di 500 euro per *sinistro* e annualità assicurativa. Per "persona assicurata" si intende l'*Assicurato* ed i suoi familiari conviventi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

a) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il *furto* o nel tentare di commettere il *furto*, la *rapina* o l'*estorsione*;
b) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati commessi dagli autori del *furto* o della *rapina* (consumati o tentati) all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;
c) i guasti e i danneggiamenti provocati dai ladri a *fissi ed infissi* posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di *Fabbricato* costituenti i locali medesimi in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati, nonché il *furto* degli *infissi* stessi, fino alla concorrenza di 500 euro per *sinistro*.

La garanzia è inoltre estesa, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione:

a) alla ***rapina* di *effetti personali*** durante il temporaneo deposito presso gli appositi servizi di custodia di ristoranti, teatri e altri luoghi aperti al pubblico, a condizione che vi sia stata *rapina* (o *estorsione*) nei confronti del personale addetto e che il danno non sia indennizzabile [▶ artt. 1783, 1784 e 1785 del Codice civile], fino alla concorrenza di 500 (cinquecento) euro per *sinistro* e annualità assicurativa;
b) a ***furto* e *rapina* di *effetti personali*** portati temporaneamente fuori dalla *dimora abituale* **nei locali occupati** dall'*Assicurato* o dai suoi familiari **durante il periodo di villeggiatura** entro i confini del *territorio italiano*, di Svizzera e di altri Stati dell'Unione Europea, fino alla concorrenza di euro 1.500 (millecinquecento) per *sinistro* e annuo assicurativo.

La *Compagnia* inoltre rimborsa:

c) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'*abitazione*, fino alla concorrenza di 200 euro per *sinistro*. La sostituzione delle serrature deve esser effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione;

d) le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti all'*Assicurato* o ai suoi familiari, fino alla concorrenza di euro 200 (duecento) per *sinistro*.

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.3. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di *terrorismo* o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, uragani, *inondazioni*, *alluvioni*, *allagamenti*, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato*;

d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
   1) da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
   2) da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
   3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
   4) da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) avvenuti a partile dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a *gioielli e preziosi* nonché *valori*, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno;

f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;

g) a *gioielli e preziosi* nonché *valori* inerenti le attività professionali.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 3.4. FORMA DELL'ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO

L'*assicurazione* è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Cosa vuol dire "Assicurazione a Primo Rischio Assoluto"?

L'assicurazione a "Primo Rischio Assoluto" è quella forma assicurativa in cui l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata indipendentemente dal valore di rimpiazzo del bene al momento del sinistro. Pertanto, anche se la somma assicurata è inferiore a detto valore, nella liquidazione del sinistro non è applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:
- Somma assicurata per il Contenuto = € 10.000
- Danno causato dal Furto = € 8.000
- Valore di rimpiazzo dei beni rubati valutati al momento del sinistro = € 11.000
- Indennizzo = **€ 8.000**.

Art. 3.5. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* opera a condizione che il *Fabbricato* ove è ubicato il rischio, le pareti e i *solai* dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura.

Art. 3.6. MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'*assicurazione* opera a condizione che le aperture verso l'esterno dei locali, poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano efficacemente protette da *serramenti* e *mezzi di chiusura*.
L'*indennizzo* verrà corrisposto previa deduzione di uno *scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, del 20% (venti per cento) dell'importo indennizzabile nel caso in cui il *furto* venga perpetrato:

a) attraverso aperture non protette in modo conforme a quanto sopra descritto;

b) quando nei locali assicurati vi sia presenza degli Assicurati senza che vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e delle finestre;

La presente deroga non è operante per i locali di ripostiglio, di servizio, box, cantine e *solai* di pertinenza del *Fabbricato*, non comunicanti con i locali di *abitazione*.

Art. 3.7. LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare un importo maggiore della *somma assicurata* alle singole *partite assicurate*.

Tabella riepilogativa di limiti, franchigie e scoperti

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto
Guasti a *fissi ed infissi* e *furto* degli stessi provocati dai ladri in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati	€ 500 per *sinistro*	-
Furto o *rapina* di *effetti personali* durante il temporaneo deposito presso appositi servizi di custodia di ristoranti, teatri e altri luoghi aperti al pubblico	€ 500 per *sinistro* e per anno assicurativo	-
Furto e *rapina* di *effetti personali* portati temporaneamente fuori dalla *dimora abituale* nei locali occupati dall'*Assicurato* o suoi familiari nel periodo di villeggiatura	€ 1.500 per *sinistro* e per anno assicurativo	-
Spese per sostituzione serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'*abitazione*	€ 200 per *sinistro*	-
Spese per rifacimento dei documenti sottratti all'*Assicurato* o ai suoi familiari	€ 200 per *sinistro*	-
Furto perpetrato attraverso aperture non protette in modo conforme oppure quando nei locali vi sia presenza degli Assicurati senza che vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e delle finestre		20%
Scippo e *rapina* commessi nei confronti della "persona assicurata"	- € 1.500 per *sinistro*; - per il denaro, 10% della *somma assicurata* col massimo di € 500 per *sinistro* e anno assicurativo	-

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

(operante se espressamente indicata nel *Modulo di polizza*)

La presente Sezione prevede due garanzie modulabili tra loro (ciascuna acquistabile separatamente):

- la Responsabilità Civile verso Terzi della Vita privata;
- la Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato.

CHI È ASSICURATO

Art. 4.1. SOGGETTI ASSICURATI

A. RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

La garanzia tutela l'*Assicurato* nonché il *nucleo familiare* di questo ultimo e comprende, altresì, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti imputabili ai seguenti soggetti:

a) figli minorenni dell'*Assicurato* non facenti parte del *nucleo familiare* in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
b) figli naturali minorenni dell'*Assicurato* non facenti parte del *nucleo familiare* purché, al momento del *sinistro*, risultino ufficialmente riconosciuti, a sensi di legge, dall'*Assicurato*;
c) minori in affidamento familiare all'*Assicurato*, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
d) figli dell'*Assicurato*, di età non superiore a 26 anni, non facenti parte del *nucleo familiare* in quanto residenti altrove per motivi di studio.

B. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

I soggetti assicurati sono l'*Assicurato*, in quanto proprietario dell'*abitazione* indicata sul *Modulo di polizza*, ed eventuali comproprietari.

COSA È ASSICURATO

Art. 4.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia*, nei limiti dei *massimali* indicati nel *Modulo di polizza*, si obbliga a tener indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

a) morte, lesioni personali,
b) distruzione o deterioramento di *cose*,

in conseguenza di un *sinistro* verificatosi nell'ambito dei rischi, qui di seguito precisati, per i quali è stipulata l'*assicurazione*.

A. RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

(valida se richiamata la garanzia sul *Modulo di polizza*)

La *Compagnia* copre la responsabilità derivante all'*Assicurato* in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della *vita privata*.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità derivante all'*Assicurato*:

1. dalla conduzione della *dimora abituale* e della *dimora saltuaria*. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* in relazione alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;

2. da uso di camere in albergo o in case private;
3. da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
4. dalla detenzione e uso di armi, escluso l'impiego per la caccia;
5. dall'attività svolta dai *collaboratori familiari*,
6. dalla pratica di sport in genere;
7. da proprietà o uso di biciclette (anche a pedalata assistita per le quali non è richiesta abilitazione alla guida ai sensi della normativa vigente) di sedie a rotelle e carrozzine elettriche o altri mezzi elettrici (come i monopattini) non soggetti all'assicurazione obbligatoria della circolazione in base alla normativa vigente, di animali da sella e da traino di calessi;
8. da proprietà di animali domestici diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi che abbiano temporaneamente in affido gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
9. dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, alla condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione;
10. da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del *Contraente*, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. La garanzia s'intende prestata sempreché l'*Assicurato* sia in regola con la vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla predetta normativa, la *Compagnia* risponderà integralmente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno *scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, del 20% (venti per cento) dell'importo di ciascun *sinistro*;
11. per danni fisici involontariamente cagionati, durante l'espletamento dell'attività presso l'*Assicurato*, ai *collaboratori familiari* nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi. Tale garanzia è prestata con il massimo di euro 200.000 (duecentomila) per singola persona infortunata;
12. da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
13. da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma esclusi i danni a *cose* di loro proprietà o in uso.

Mentre pulivo il balcone di casa ho urtato un vaso, che accidentalmente è caduto e ha ferito un passante, la garanzia assicurativa opera?
Sì, la garanzia Responsabilità Civile Vita Privata opera anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla caduta all'esterno di oggetti che causano morte o lesioni personali.
Le richieste di risarcimento per danni causati dalla caduta di un pezzo di cornicione, invece, non sono coperte dalla Responsabilità Civile Vita Privata, ma dalla Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato (se richiamata sul Modulo di Polizza).

B. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
(valida se richiamata la garanzia sul *Modulo di polizza*)

La *Compagnia* copre la responsabilità derivante all'*Assicurato* in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del *Fabbricato* costituente l'*abitazione* identificata sul *Modulo di polizza*, esclusi i danni conseguenti a fatti della *vita privata* o di relazione.
Qualora l'*abitazione* sia concessa in locazione a terzi, la garanzia opera anche per i danni cagionati ai locatari e simili.
L'*assicurazione* comprende, fra l'altro, i danni causati da:

1) lavori - affidati a terzi - di *ordinaria manutenzione* e *straordinaria manutenzione*, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di *abitazione* e limitatamente alla responsabilità dell'*Assicurato* nella sua qualità di *committente* dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di 150.000 (centocinquantamila) euro per *sinistro* e per annualità assicurativa;
2) impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, elettrici, elettronici e simili, considerati immobili per natura o destinazione;
3) *rigurgito* di fognature di esclusiva pertinenza del *Fabbricato*, con esclusione dei danni da *rigurgito* di fognatura pubblica, con il limite, per *sinistro* e annualità assicurativa, di 10.000 (diecimila) euro;
4) recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del *Fabbricato*;
5) caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'*assicurazione* comprende altresì la responsabilità dell'*Assicurato* relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'*Assicurato* stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

Ho invitato a casa un amico e, a causa di uno scalino non perfettamente integro, il mio ospite subisce un infortunio. La garanzia mi copre?
Sì, la garanzia Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato opera anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da un difetto di manutenzione dell'abitazione.

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.3. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'*assicurazione*;
b) il coniuge o il convivente di fatto, i figli e i genitori dell'*Assicurato* e del coniuge, nonché i minori in affidamento familiare;
c) se conviventi gli ascendenti e i discendenti e ogni altro parente dei soggetti di cui al precedente punto b);
d) quando l'*Assicurato* non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
e) le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate [▶ art. 2359 del Codice civile], nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
f) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, alla gestione dell'attività domestica e/o familiare, salvo quanto previsto in relazione al punto 11 dell'art. 4.2 "Oggetto dell'assicurazione" – RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA.

Art. 4.4. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a) da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*.
   In ogni caso la garanzia non comprende i danni:
   1. causati da umidità e stillicidio;
   2. derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana;
   3. derivanti da rotture o da *occlusione* di *tubazioni interrate* e/o di impianti di irrigazione;
b) a *cose* in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
c) a *cose* di terzi derivanti da *incendio*, *esplosione* e *scoppio* di *cose* di proprietà dell'*Assicurato*;
d) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;
e) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
f) provocati dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale o altre retribuite, salvo che per i *collaboratori familiari*, per l'attività svolta per conto dell'*Assicurato*.
g) da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;
h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 9 dell'art. 4.2 "Oggetto dell'assicurazione" - RC DELLA VITA PRIVATA;
i) ai trasportati su veicoli a motore in genere;
j) punitivi, di qualsiasi natura.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 4.5. ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA vale in tutto il mondo.
La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO vale per abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 4.6. DESTINAZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE

Relativamente alle garanzie

- RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO;
- RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA, con riferimento alla conduzione dei locali abitati dall'*Assicurato*;

l'*assicurazione* è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'*abitazione* o intercomunicanti con quest'ultima.

Eventuali dipendenze, quali cantine ed autorimesse private, devono esser a disposizione esclusiva dell'*Assicurato* e contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Art. 4.7. STATO D'USO DEI LOCALI

Per quanto riguarda i locali del *Fabbricato*, le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private, le relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali, l'*assicurazione* è prestata a condizione che gli stessi siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

Tabella riepilogativa di limiti, franchigie e scoperti

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Danni causati da cani di proprietà dell'*Assicurato*, qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane	-	20%
Danni fisici involontariamente cagionati ai *collaboratori familiari* nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi	€ 200.000,00 per singola persona infortunata	-
Danni causati da lavori di *ordinaria manutenzione* o di *straordinaria manutenzione*	€ 150.000,00 per *sinistro* e annualità assicurativa	-
Danni causati da *rigurgito* di fognature di esclusiva pertinenza dell'*Assicurato*	€ 10.000 per *sinistro* e annualità assicurativa	-

SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a **DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**, in seguito denominata DAS.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente a DAS per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati.

CHI È ASSICURATO

Art. 5.1. SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie operano a favore dell'*Assicurato*, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia nonché dei suoi conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.

COSA È ASSICURATO

Art. 5.2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* tutela i diritti dei soggetti assicurati, sia in relazione alla propria *vita privata* sia nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'*abitazione* indicata sul *Modulo di polizza*, purché direttamente utilizzata dai soggetti assicurati stessi e non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo.

La garanzia opera per:

a. ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito a causa di *fatto illecito* di terzi;
b. difendersi in un *procedimento penale*;
c. sostenere controversie di *diritto civile* di natura contrattuale, relative a:
   - diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione riguardanti l'*abitazione*;
   - acquisto di beni o servizi per la *vita privata* o per l'*abitazione*;
   - acquisto di viaggi e vacanze;
   - acquisti on-line;
d. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il *sinistro* sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero *massimale*, per spese di resistenza e *spese di soccombenza* [▶ art. 1917 del Codice civile]. L'*Assicurato* è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di *sinistro* l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
e. sostenere controversie correlate alla proprietà, custodia e possesso del proprio animale domestico (cane e/o gatto);
f. la difesa legale dell'*Assicurato* in caso di Rischio Cyber a seguito di attacco informatico per:
   1. furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
   2. violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;
   3. apertura illegale di account di posta elettronica o profili sui social network.

La garanzia Cyber opera per ottenere assistenza legale per:

- predisporre l'eventuale denuncia/querela agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
- ottenere il risarcimento di *danni extracontrattuali* subiti da parte dell'autore della violazione dei diritti dell'*Assicurato*;
- inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet (legge 71 del 2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- predisporre l'eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy (art. 77 Regolamento Europeo n. 679/2016);
- il ripristino dell'onorabilità dell'*Assicurato* a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
- difendersi in caso di *procedimento penale*.

La garanzia opera, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'*Assicurato*/*Contraente* nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo, per:

- ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito a causa di *fatto illecito* di terzi;
- difendersi in un *procedimento penale*.

Per gli eventi sopra indicati, la *Compagnia* offre assistenza legale e tiene a proprio carico oppure rimborsa le spese legali, *spese peritali*, spese investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*.
Per i medesimi eventi sopra indicati la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'*Assicurato*:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o *procedimento penale*.

COSA NON È ASSICURATO E ALTRI LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.3. ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) in caso di diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
c) per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i *procedimenti penali* che derivano da violazioni di legge in tali materie;
d) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
e) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale e subordinato;
f) per controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
g) per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati,
h) per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *delitto* doloso o *contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa se non vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o se non vi è derubricazione del *reato* da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di *reato*.

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

a) sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando il contratto è stato sottoscritto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da uno dei contraenti;
b) controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 500 (cinquecento) euro.

In caso di vertenze tra *Contraente* ed un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del *Contraente*.

Art. 5.4. SPESE NON SOSTENUTE O RIMBORSATE

La *Compagnia* non si farà carico delle seguenti spese:

a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi artt. 7.19 e 7.20;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la *Compagnia*, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 (tremila) euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà [▶ art. 1292 del Codice civile];
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una *transazione* non concordata con DAS;

i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di *procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante:
   I. spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 (dieci) ore lavorative;
   II. spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a euro 1.100 (millecento);
   III. anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a euro 11.000 (undicimila).

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 5.5. DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei *danni extracontrattuali* o di *procedimento penale*;
b) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 5.6. QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

Un evento è considerato in garanzia se avviene:
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di *danni extracontrattuali* o di *procedimento penale*;
b) trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipulazione del contratto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la *Compagnia* per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* subiti;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*Assicurato*, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.

Tabella riepilogativa di limiti, franchigie e scoperti

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Spese per l'assistenza di un interprete	entro il limite massimo di 10 ore	-	-
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento	€1.100	-	-
Anticipo della cauzione, disposta dalla Autorità competente	€11.000	-	-
Spese di domiciliazione dell'avvocato	€ 3.000 compreso nei limiti del *massimale* per *sinistro* e per anno	-	-

PARTE NON SCRITTA

SEZIONE ASSISTENZA

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Assistenza è stata affidata dalla Compagnia a **Inter Partner Assistance SA** con sede in via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma.

L'Assicurato può rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance per la fornitura delle prestazioni.

Resta inteso che la Compagnia, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in questo caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di gestione del servizio di assistenza, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

COSA È ASSICURATO

Art. 6.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia*, per il tramite della *Struttura organizzativa* di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. (attiva 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno), fornisce le prestazioni di seguito elencate.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- con costi a carico della *Compagnia* **per un massimo di 3 volte**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *sinistro*;
- entro il limite del *massimale* previsto per ciascun tipo di prestazione di *assistenza*.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

A. ASSISTENZA HOME

Le prestazioni di *assistenza* offerte nella combinazione "Assistenza Home" sono le seguenti:

1. Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'*abitazione* a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la *Struttura organizzativa* invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e 2 ore di manodopera entro il limite di euro 300,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'*abitazione* dell'*Assicurato*;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'*Assicurato*.

2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un idraulico in caso di:

- *allagamento* o infiltrazione nell'*abitazione* a seguito di *rottura*, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la *Struttura organizzativa* invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita **e 2 ore di manodopera** entro il limite di euro 300,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'*abitazione* dell'*Assicurato*;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, *rigurgiti*, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- per danni causati dal gelo.

3. Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un fabbro o di un falegname in caso di:

- *furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- *furto* tentato o consumato, *incendio*, *esplosione* o *scoppio* che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell'*abitazione*;

la *Struttura organizzativa* invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e **2 ore di manodopera** entro il limite di euro 300,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

4. Invio di un Termoidraulico

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, la *Struttura organizzativa* invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e **2 ore di manodopera** entro il limite di euro 300,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore.

5. Invio di un Vetraio/Serrandista in caso di urgenza

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un vetraio o un serrandista in caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre/serrande dell'*abitazione* a seguito di *furto* o tentato *furto*, la *Struttura organizzativa* invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e **2 ore di manodopera** entro il limite di euro 300,00 per *sinistro*, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

6. Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione

Nel caso in cui l'*Assicurato* necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare) la *Struttura organizzativa* invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

La *Compagnia* terrà a proprio carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo. Sono compresi nel *massimale* di 300 euro i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.

Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola *abitazione* dell'*Assicurato* e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.

7. Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche

Qualora, presso il *fabbricato* assicurato, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idrico-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il *fabbricato* assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la *Struttura organizzativa* organizza l'*assistenza* e paga l'eliminazione dell'intasamento.

La *Compagnia* terrà a proprio carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo. Sono compresi nel *massimale* di 500 euro i costi relativi all'uso del materiale necessario alla risoluzione dell'intasamento, restando a carico dell'*Assicurato* solo l'eventuale eccedenza.

8. Rientro anticipato (prestazione valida a oltre 100 chilometri dal domicilio dell'*Assicurato*)

Qualora l'*Assicurato* in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria *abitazione* danneggiata a seguito di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o *allagamento* che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la *Struttura organizzativa* fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 500,00 per *sinistro* e per anno.

9. Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o *allagamento* presso la propria *abitazione* necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la *Struttura organizzativa* provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'*Assicurato* e dei familiari in un albergo nei pressi dell'*abitazione*.

Resta a carico della *Compagnia* il costo del pernottamento per la prima notte successiva al *sinistro* entro il limite di euro 500,00 per *sinistro* e per anno.

10. Trasloco definitivo

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, *esplosione* o *scoppio*, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria *abitazione*, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all'interno del comune di residenza, la *Struttura organizzativa* provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di euro 1.000,00 per *sinistro* e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal *sinistro* come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'abitabilità".

11. Invio di una Guardia Giurata

Qualora l'*Assicurato* necessiti di una guardia giurata presso la propria *abitazione* a seguito di *furto* o tentato *furto* che abbia pregiudicato il funzionamento dei *mezzi di chiusura* atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di *furto* o atti vandalici, la *Struttura organizzativa* invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo del piantonamento entro il limite di euro 750,00 per *sinistro*.

12. Invio collaboratrice domestica

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o *allagamento* presso la propria *abitazione*, necessiti un supporto per il disbrigo delle faccende domestiche, la *Struttura organizzativa* provvederà al reperimento e all'invio di una collaboratrice convenzionata. La prestazione è fornita entro 3 giorni dal momento della richiesta.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 4 ore per *sinistro*, con un massimo di euro 250,00 per *sinistro*.

B. ASSISTENZA HOME BOX

Oltre a quanto già previsto dalla combinazione "Assistenza Home", la *Compagnia* fornisce le seguenti prestazioni.

13. Ripristino dell'abitabilità

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *furto*, tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio* o *allagamento* presso la propria *abitazione*, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la *Struttura organizzativa* provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.
La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 1.000,00 per *sinistro*.

14. Extended warranty

La presente garanzia assicura gli *elettrodomestici* presenti nell'*abitazione* indicata sul *Modulo di polizza*.
In caso di *guasto* o malfunzionamento di elettrodomestici non più coperti dalla garanzia legale o convenzionale del produttore/rivenditore, la *Struttura organizzativa* procede all'invio di un *riparatore autorizzato* presso il domicilio dell'*Assicurato*. Qualora la riparazione sul posto non sia possibile la *Struttura organizzativa* valuta l'eventuale riparazione dell'*elettrodomestico* presso un centro autorizzato o procede alla sostituzione dello stesso.

Limitazioni della copertura "Extended warranty"

La riparazione o la sostituzione dell'*elettrodomestico* sono prestate con i seguenti limiti:
- Numero di *sinistri* all'anno: illimitato;
- *Massimale* per *sinistro*: euro 1.500,00 - con il limite di euro 500,00 per i *Piccoli Elettrodomestici* (PE);
- *Massimale* per anno assicurativo: euro 2.500,00.

La riparazione non è possibile quando:
- il *costo di riparazione* supera il *massimale* per anno assicurativo di cui sopra;
- i pezzi di ricambio non sono più disponibili sul mercato per riparare l'apparecchio;
- la *riparazione* dell'apparecchio è *antieconomica*, cioè quando il *costo della riparazione* è superiore al costo di sostituzione con un apparecchio di caratteristiche tecniche equivalenti.
  Qualora il *costo della riparazione* dell'apparecchio risultasse antieconomico, la *Compagnia* provvederà a tenere indenne l'*Assicurato* delle spese derivanti dall'acquisto del nuovo apparecchio con caratteristiche tecniche equivalenti.

15. Invio segnali d'allarme
Scegliendo di sottoscrivere la combinazione "Assistenza HomeBox" l'*Assicurato* riceverà il dispositivo elettronico HomeBox, che dovrà installare presso l'*abitazione* indicata in *polizza*.
Il dispositivo è in grado di rilevare:
- *allagamenti*;
- assenza di alimentazione elettrica;
- fumi;

e di inviare la segnalazione di allarme all'*Assicurato*.
Per maggiori informazioni inerenti le funzionalità ed i servizi connessi al dispositivo Home Box è necessario consultare le "Condizioni generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia".

ESTENSIONE ALLA GARANZIA ASSISTENZA HOME/HOME BOX

Art. 6.2. ASSISTENZA CATASTROFALI

Operante se, nella sezione Incendio, è stata selezionata la garanzia aggiuntiva "Eventi Catastrofali"

1. Assistenza psicologica

Qualora l'*Assicurato* abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito di terremoto, inondazione/alluvione o bomba d'acqua che abbia colpito l'*abitazione* assicurata, la *Struttura organizzativa* potrà organizzare una visita (o eventualmente anche un consulto telefonico) con uno specialista.
La *Compagnia* terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 (centocinquanta) per *sinistro* ed anno assicurativo.

2. Reperimento e consegna farmaci

Qualora l'*Assicurato*, nei 10 (dieci) giorni successivi a un *terremoto*, un'*inondazione/alluvione* o una *bomba d'acqua* che abbia colpito l'*abitazione* assicurata, potrà chiedere alla *Struttura organizzativa* di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio.
La *Struttura organizzativa* provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'*Assicurato* il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24 (ventiquattro) ore successive.
La prestazione è fornita entro 48 (quarantotto) ore dal momento della richiesta.
La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dello *Assicurato*.

3. Auto in sostituzione

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di terremoto, inondazione/alluvione o bomba d'acqua che abbia colpito l'*abitazione* assicurata, la *Struttura organizzativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un veicolo in sostituzione, da utilizzare entro i 30 (trenta) giorni successivi al *sinistro*, alle seguenti condizioni:
- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;

con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia per le assicurazioni Furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'*Assicurato*.
Si specifica che:
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la *Struttura organizzativa*, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'*Assicurato*, su richiesta della *Compagnia*, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo immobilizzato.

Cosa NON è assicurato e altri limiti di copertura

Art. 6.3. ESCLUSIONI GENERALI

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, maremoti ed eventi atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, ad eccezione di eventi quali *alluvioni*, *inondazioni* e *bombe d'acqua* a condizione che risulti operante la garanzia "Assistenza eventi catastrofali";
b) *terremoti*, salvo che risulti operante la garanzia "Assistenza eventi catastrofali";
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, compreso il suicidio o tentato suicidio;

e) atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;
f) stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
g) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

La *Compagnia* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
La *Compagnia* non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura organizzativa*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della *Compagnia*.

Art. 6.4. ESCLUSIONI EXTENDED WARRANTY

Sono esclusi i *sinistri* derivanti dalle seguenti circostanze:
1. Uso diverso da quello domestico.
2. Danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell'uso dell'apparecchio
3. Danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati.
4. Danno materiale non correlato a guasto e dovuto a causa esterna (es. danno accidentale, da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell'apparecchio).
5. Installazione errata o difettosa (incluso software difettoso).
6. Eventi atmosferici come fulmini, alluvioni e trombe d'aria.
7. Processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare.
8. Modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali.

Sono esclusi i *sinistri*:
9. Nei quali l'apparecchio non può essere reso disponibile per determinare la causa del *sinistro*.
10. Nei quali la prova di acquisto non può essere presentata.
11. Nei quali il numero di serie o IMEI dell'apparecchio o dispositivo è stato modificato, manomesso o cancellato.
12. Relativi a qualsiasi apparecchio fabbricato o destinato ad un uso professionale.
13. Relativi ad alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore.

Sono escluse le riparazioni di guasti relativi a:
14. Materiali di consumo e parti soggette ad usura come descritto nel libretto di manutenzione del produttore, o regolarmente sostituibili, come ad esempio lampadine, lampade, filtri, fusibili, guarnizioni delle porte, cinghie, tubi di scarico, tubi flessibili, toner, cartucce di stampa o inchiostro, compact disc, nastri digitali, batterie (incluse batterie ricaricabili), sacchetti per aspirapolvere.
15. Componenti di isolamento termico del bene.
16. Pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile dal produttore.
17. Hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio.
18. Elementi esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni.

Sono altresì esclusi i costi di riparazione:
19. Dovuti ad incapacità del software dell'apparecchio di riconoscere o elaborare correttamente la data del calendario per funzionare correttamente.
20. Per guasti derivanti dalla responsabilità di una terza Parte per colpa o dolo (produttore, rivenditore, distributore o qualsiasi altra persona).
21. Per materiali e manodopera che rientrano nella garanzia del produttore.
22. Per danneggiamento di parti non funzionali come rivestimenti e accessori di mobilio.
23. Che interessino accessori o periferiche come cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene.
24. Per danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione.
25. Qualora le riparazioni siano eseguite da persone non autorizzate dalla *Struttura organizzativa* o previa approvazione della stessa.
26. Per manutenzione ordinaria, pulizia, messa a punto, riallineamento, modifica o installazione.

Sono altresì esclusi i costi:
27. derivanti dal mancato utilizzo dell'apparecchio o danno causato dal guasto dell'apparecchio stesso oltre al costo di riparazione e/o riacquisto dell'apparecchio stesso.
28. relativi alle impalcature al fine di accedere e/o rimuovere l'apparecchio per la riparazione o la sostituzione.

Sono infine escluse le riparazioni di sistemi satellitari dovuti a:
29. Guasto del televisore.
30. Riposizionamento o riallineamento dell'antenna satellitare.
31. Danno meteorologico all'antenna satellitare.

La *Compagnia* non è responsabile nei seguenti casi:
32. Ritardo o impossibilità di fornire la copertura assicurativa a causa di forza maggiore.
33. Impossibilità di contattare la *Struttura organizzativa* per problemi al telefono dell'*Assicurato*.
34. Protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 6.5. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, fatta eccezione per la prestazione 8. 'Rientro anticipato', che vale in tutto il mondo.

Art. 6.6. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ – PRESTAZIONE EXTENDED WARRANTY

Sono idonei alla copertura assicurativa gli apparecchi o dispositivi - elencati nella definizione di "*Elettrodomestico*" - che rispettano i seguenti criteri:

- posizionati nell'*abitazione* indicata sul *Modulo di polizza*;
- con un'*età dell'apparecchio* fino a:
  a) 7 anni per gli *Elettrodomestici da Cucina*,
  b) 5 anni per i *Sistemi di Home Entertainment*,
  c) 3 anni per i *Piccoli Elettrodomestici* (PE);
- non più coperti dalla garanzia legale o convenzionale del produttore/rivenditore (minimo 24 mesi), o coperti da qualsiasi ulteriore estensione di garanzia che copre già il bene;
- con un *prezzo d'acquisto* superiore a euro 150,00 (IVA inclusa) e inferiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa) per gli *Elettrodomestici da Cucina* e i *Sistemi di Home Entertainment*;
- con un *prezzo di acquisto* superiore a euro 150,00 (IVA inclusa) e inferiore a euro 2.000,00 (IVA inclusa) per i *Piccoli Elettrodomestici* (PE).

Art. 6.7. QUANDO UN EVENTO È IN COPERTURA – PRESTAZIONE EXTENDED WARRANTY

Un evento è in copertura se avviene trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza (*Periodo di Carenza*).

Tabella riepilogativa di limiti, franchigie e scoperti

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Spese per l'uscita di un elettricista, di un idraulico, di un fabbro/falegname, di un termoidraulico o di un vetraio	2 ore di manodopera per evento, max € 300 (costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*)	-
Spese per invio di tecnico specializzato in disinfestazione	€ 300 per evento, con il massimo di 1 evento per anno assicurativo (compresi i costi del materiale utilizzato)	-
Spese per intervento di eliminazione di intasamento di condotte idriche e sistemi di scolo	€ 500 per evento, con il massimo di 1 evento per anno assicurativo (compresi i costi del materiale utilizzato)	-
Spese per rientro anticipato a casa dell'*Assicurato*	€ 500 per *sinistro* e per anno assicurativo	-
Spese di pernottamento in albergo (sistemaz. provvisoria d'emergenza)	€ 500 per *sinistro* e per anno assicurativo	-
Spese di trasloco	€ 1.000 per *sinistro* e per anno assicurativo	-
Spese per invio di una guardia giurata	€ 750 per *sinistro*	-
Spese per collaboratrice domestica	4 ore di manodopera per evento, max € 250	-
Spese di pulizia straordinaria che consentano di ripristinare l'abitabilità dell'abitazione	€ 1.000 per *sinistro*	-
Riparazione o sostituzione	€ 1.500 per *sinistro* con il limite di € 500 per i *Piccoli Elettrodomestici* € 2.500 per anno assicurativo	-
Assistenza *psicologica*	€ 150 per *sinistro* e anno assicurativo	-

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Di seguito sono riportate per entrambe le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;

b) gli obblighi in caso sinistro;

c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le sezioni.

SEZIONI INCENDIO E FURTO, RAPINA E SCIPPO

Art. 7.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il *Contraente* o l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri
oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it;

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il *sinistro* e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del *sinistro* è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le *filiali* della *Banca* distributrice del prodotto, sul sito internet della *Compagnia* www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

oppure il numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.

Il *sinistro* deve essere denunciato entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento del *sinistro* o da quando il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, precisando le circostanze dell'evento.
Inoltre il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto, devono:

a) allegare, in caso di *sinistro* ascrivibile alle sezioni "Incendio" e "Furto, Scippo e Rapina":
   - una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
   - la copia autenticata o l'originale della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri in caso di *sinistro* per *furto*, eventi socio politici, *incendio* oppure successivamente su richiesta della *Compagnia*;

b) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;

c) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione i documenti utili o altri elementi di prova.

Art. 7.2. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del *sinistro*, perde il diritto all'*indennizzo*.

Art. 7.3. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla *Compagnia* o da persona da questa incaricata con il *Contraente* o persona da lui designata.

Art. 7.4. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per il *Fabbricato* e/o il relativo *Contenuto*, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - hanno al momento del *sinistro* e l'ammontare dell'*indennizzo* viene calcolato come segue:

- per il *Fabbricato*, in base al ***Valore a nuovo*** delle parti distrutte o al costo di riparazione di quelle soltanto danneggiate, entro i limiti della *somma assicurata*. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del *sinistro* debbono essere calcolate separatamente e saranno rimborsate entro il limite previsto in *polizza*;
- per il *Contenuto dell'abitazione*, in base al ***Valore a nuovo*** delle cose distrutte o danneggiate, dietro dimostra-zione da parte dell'*Assicurato* di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione. Per le cose che l'*Assicurato* non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro ***Valore allo stato d'uso***. In tal caso l'*Assicurato* avrà diritto ad una integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo delle cose liquidate in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro sei mesi dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione.

Si precisa che:

a) con riferimento a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, computer palmari, personal computer e notebook il *Valore a nuovo* verrà riconosciuto soltanto per gli enti acquistati da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il *Valore allo stato d'uso*. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, dell'ente assicurato;
b) per gli *oggetti pregiati*, *gioielli e preziosi* e le *collezioni* non è previsto in alcun caso il *Valore a nuovo* e la garanzia è prestata in base al loro *Valore commerciale*;
c) per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il *Valore a nuovo* e la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del *sinistro*;
d) per raccolte o *collezioni* assicurate e danneggiate o sottratte parzialmente, la *Compagnia* indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o *collezione* oppure delle rispettive parti.

In ogni caso, l'*indennizzo* per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che l'ente stesso aveva al momento del *sinistro*.

Art. 7.5. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*Indennizzo* viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'art. 7.4 "Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno";
2. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
3. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

Art. 7.6. TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i *Titoli di credito* rimane stabilito che:

- la *Compagnia*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- il *Contraente* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i *Titoli di credito* siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.7. CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie sull'indennizzabilità del *sinistro*, a norma e nei limiti delle *Condizioni di Assicurazione*, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le *Parti*, ad un Collegio di tre Periti, nominati uno per *Parte* ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o, in alternativa, in altra località scelta consensualmente tra le *Parti*.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito.

Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*. Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le *Parti*, anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale stesso.

Art. 7.8. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle *Parti*.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7.9. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'*Assicurato*, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o sostituzione avvengano entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un *procedimento penale* sulla causa del *sinistro,* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano danni causati o agevolati da dolo.

Art. 7.10. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI DA CONTRATTO

Gli obblighi derivanti dal Contratto di Assicurazione devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini delle *Condizioni di Assicurazione* può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Per le cose di proprietà di terzi, l'*assicurazione* si intende stipulata dal *Contraente* per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 7.11. INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso la *Compagnia* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto obblighi in caso di *sinistro*.

Art. 7.12. RECUPERO DELLE COSE RUBATE (operante solo per la sezione Furto, scippo e rapina)

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della *Compagnia*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Compagnia* l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate, che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *sinistro*, la *Compagnia* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Compagnia* le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Compagnia* di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

Art. 7.13. ANTICIPO INDENNIZZI (operante solo per la sezione Incendio e altri danni ai beni)

L'*Assicurato* può chiedere, non prima di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia di *sinistro*, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile *indennizzo*, sulla base delle risultanze di perizia acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del *sinistro* superi complessivamente 20.000 euro.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 7.14. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO (operante solo per la sezione Furto, scippo e rapina)

In caso di *sinistro* le somme assicurate e i relativi limiti d'*indennizzo*, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *franchigie* e/o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora, a seguito del *sinistro* stesso, la *Compagnia* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

SINISTRI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 7.15. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve fare denuncia scritta, con le modalità descritte al precedente art. 7.1 "Obblighi in caso di sinistro", entro 10 (dieci) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*.

Art. 7.16. INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso la *Compagnia* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini di denuncia del *sinistro* o degli altri obblighi di cui all'art. 7.15 "Obblighi in caso di sinistro".

Art. 7.17. GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato* e designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno la *Compagnia* a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.
Sono a carico della *Compagnia* le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari ad un quarto del *massimale* indicato sul *Modulo di polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra la *Compagnia* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.
La *Compagnia* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

SINISTRI SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 7.18. DENUNCIA DEL SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste, l'*Assicurato* dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
chiamando il numero verde **800 212 323**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la richiesta (Denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*Assicurato* dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di *procedimento penale* l'*Assicurato* è tenuto a denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*Assicurato* dovrà chiamare il numero verde, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 7.19. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata in via esclusiva a DAS, secondo queste disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05). A tal fine l'*Assicurato* dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l'*Assicurato* potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'*Assicurato* in un *procedimento penale* o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'*Assicurato* comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'*Assicurato* può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l'*Assicurato* non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l'*Assicurato* deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *sinistro*:

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura**.**

Art. 7.20. QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'*Assicurato* è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il *sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna *transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della *Compagnia* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 7.21. TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*Assicurato*, DAS entro 30 giorni dal recepimento della documentazione stessa:
- paga l'*indennizzo* entro i limiti del *massimale*;
- comunica i motivi per cui l'*indennizzo* non può essere pagato.

Art. 7.22. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La *Compagnia* e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La *Compagnia* e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'*Assicurato*.

Art. 7.23. ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*Assicurato* e DAS sulla gestione del *sinistro*, sia l'*Assicurato* sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato (*arbitrato*) di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'*Assicurato* e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le *Parti*.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla *Compagnia* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *massimale* previsto.

Qualora l'*Assicurato* intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

SINISTRI SEZIONE ASSISTENZA

Art. 7.24. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

In caso di sinistro l'*Assicurato* dovrà contattare, al momento dell'insorgere della necessità e comunque non oltre 3 giorni, la *Struttura organizzativa* al seguente numero telefonico:

- **numero verde per chiamate dall'Italia: 800.612 595**
- **numero per chiamate dall'estero: +39 06 42115763**

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'*Assicurato* dovrà inviare un **fax al numero 06.474 07 42**.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.

Per tutte le prestazioni di assistenza l'A*ssicurato* dovrà:

- comunicare cognome e nome;
- comunicare luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- comunicare la prestazione richiesta;
- fornire copia della denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo (solo in caso di furto o tentato furto).

Per la sola prestazione "extended warranty", l'*Assicurato* dovrà:

- comunicare cognome e nome, marchio e modello dell'elettrodomestico;
- comunicare la data in cui si è verificato il guasto;
- fornire la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti prezzo e data d'acquisto del bene indennizzabile

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Struttura organizzativa* oppure essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione.

In ogni caso, le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non saranno rimborsate.

NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1292 - Nozione della solidarietà L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.	• **SEZIONE TUTELA LEGALE**
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** o **RISCHIO LOCATIVO**
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** o **RISCHIO LOCATIVO**
Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** o **RISCHIO LOCATIVO**
Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** o **ESCLUSIONI GOLD**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.	• **NORME COMUNI**
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.	• **NORME COMUNI**
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.	• **NORME COMUNI**
Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.	• **SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO**
Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.	• **SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO**
Art. 1785 - Responsabilità per colpa dell'albergatore L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.	• **SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO**
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o colpa grave L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** o **CONDIZIONI DI OPERATIVITA'**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.	• **NORME COMUNI**
Art. 1907 - Assicurazione parziale Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.	• **GLOSSARIO**
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.	• **NORME COMUNI**
Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.	• **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:** o **SEZIONE EVENTI CATASTROFALI**
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.	• **SEZIONE INCENDIO** o **OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE**
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.	• **SEZIONE TUTELA LEGALE**

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 2359 - Società controllate e società collegate Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.	• **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI** o **RICORSO TERZI** o **RISCHIO LOCATIVO** • **SEZIONE RESPONSAB. CIVILE** o **PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 624 - Furto Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625.	• **GLOSSARIO**
Art. 628 - Rapina Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da novecentoventisette euro a duemilacinquecento euro. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da duemila a quattromila euro: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al 3° comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da duemilacinquecento a quattromila euro. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	• **GLOSSARIO**

NUMERI UTILI

Per informazioni in merito alla Polizza o per denunciare un sinistro riferito alle Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Furto e Responsabilità civile, l'Assicurato può contattare:

- **l'Intermediario a cui è assegnata la polizza**
- **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.**
  - Numero verde: 800.90.96.50 (per le chiamate dall'Italia o da cellulare);
  - Telefono: 02 5351.1 (per le chiamate dall'estero);
  - Indirizzo email per richiesta informazioni: infoclienti@helvetiaitalia.it;
  - Indirizzo email per la denuncia dei sinistri: sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
  - Indirizzo pec per la denuncia dei sinistri: helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

Per la denuncia di un sinistro riferito alla Sezione Tutela legale, l'*Assicurato* deve contrattare:

- **DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**
  Numero verde: 800 212 323
  dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00

Per la richiesta di fornitura di una prestazione riferita alla Sezione Assistenza, l'*Assicurato* deve contattare:

- **Struttura organizzativa di Inter Partner Assistance SA**
  numero verde per chiamate dall'Italia: **800 612 595**
  numero per chiamate dall'estero: +39 06 42115763

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A. 07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera